

# **ASSEMBLEA APOSTOLICA DELLA FEDE IN CRISTO GESÙ**

## **COSTITUZIONE**

**(STATUTO INTERNO)**

2003

### *PRESENTAZIONE*

Stimati anziani, pastori, ministri e membri della Assemblea Apostolica della fede in Cristo Gesù in Italia, il Comitato Direttivo è lieto di presentarvi la traduzione integrale in italiano della costituzione usata dalla chiesa madre degli Stati Uniti d'America.

In questa prima edizione facilmente vi sono ancora degli errori da correggere e sicuramente necessita una ulteriore revisione per verificare se la traduzione rispecchia integralmente i concetti espressi nell'edizione originale in spagnolo. Arrivare a questa prima edizione ha richiesto un lavoro consistente e impegnativo. Vogliamo, perciò, prima di tutto, ringraziare coloro che hanno lavorato in questa traduzione.

Sicuramente nel prossimo futuro potremo offrirvi un'edizione con un linguaggio più curato ed esente da errori vari.

Come abbiamo detto, questa è la costituzione che usano i nostri fratelli della chiesa degli Stati Uniti, dove esiste un'organizzazione molto più grande e con delle esigenze diverse dalle nostre. Pertanto non tutto il sistema organizzativo potrà essere ancora applicato in Italia, ma, man mano che la chiesa crescerà, potremo applicare ciò che necessita.

Abbiamo voluto questa traduzione perchè pensiamo che nella fase in cui si trova la nostra organizzazione in Italia, abbia bisogno di ancorarsi ad una struttura solida per non perdere la propria identità e potersi sviluppare nel rispetto di un ordine che i nostri fratelli degli Stati Uniti hanno collaudato da quasi un secolo. Essa servirà sia ai ministri che da molti anni lavorano nella nostra organizzazione sia a coloro che da poco tempo si sono affiliati.

Sarà molto utile perchè con questa costituzione ognuno potrà capire i propri diritti e doveri, l'area nella quale potrà lavorare nel rispetto di tutti gli altri membri del corpo di Cristo e ricevendo i riconoscimenti che merita per il lavoro svolto.

Siamo convinti che una maggiore applicazione di questa costituzione nell'opera in Italia sia una benedizione ed avrà come risultato un maggiore rispetto reciproco ad ogni livello della struttura della chiesa.

Chiediamo a tutti di impegnarsi nell'applicazione di quanto contenuto in questa costituzione e tutto il Comitato Direttivo italiano resterà a disposizione per aiutare i pastori e i ministri nella comprensione e nell'applicazione del suo contenuto. Per arrivare a questo, organizzeremo degli incontri a tutti i livelli.

DIO VI BENEDICA!

Roma, li 29 Novembre 2003

IL COMITATO  
DIRETTIVO

*Assemblea Apostolica della fede in Cristo Gesù*

# Costituzione

"Affinchè non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre" (I Corinzi 12:25).

1. Fin dal suo inizio, la chiesa primitiva ha affrontato la necessità di avere delle regole chiare che potessero guidare i suoi pastori nella cura della chiesa. Le differenze di lingua, leggi e cultura tra le nazioni e il sorgere di movimenti apostati con false dottrine, reso ancora più urgente la necessità di avere uno statuto specifico.

Così sorsero, nel secondo secolo dell'era cristiana, le "regole della fede" e le varie "lettere pastorali", documenti scritti per orientare i pastori in materia di dottrina, disciplina, sacramenti, organizzazione e culto nella chiesa.

1. Diciotto secoli dopo, lo Spirito Santo ha guidato il cuore del nostro patriarca, fratello Antonio C. Nava, il quale insistette fin dal principio con costante fermezza nel ribadire la necessità di avere un più adeguato sistema organizzativo, e con esso i suoi rispettivi statuti, affinché la chiesa potesse svolgere il suo lavoro. Per questo motivo, nel 1930, la nostra Assemblea Apostolica fu registrata in conformità alle leggi dello Stato della California, con i suoi primi articoli organizzativi. Il resto è storia.
2. Noi apostolici abbiamo sempre creduto:
  - a) che la Parola di Dio è la nostra massima regola di fede ed autorità finale (Matteo 24:35);
  - b) che la nostra Costituzione sgorga dalla Parola di Dio e che ogni nuova proposta o aggiunta deve essere forgiata sotto la luce delle Sacre Scritture (Efesi 2:20);

e) che restando fedele alla guida dinamica dello Spirito Santo, la nostra Costituzione deve rispondere alle necessità e alle sfide che hanno le congregazioni apostoliche negli Stati Uniti d'America e nelle missioni straniere, operanti nel XXI° secolo (Giovanni 16:13);

- a) che i nostri statuti riportano per iscritto ciò che pratichiamo, ossia pratichiamo ciò che crediamo, crediamo in ciò che pratichiamo;
- b) che solo Dio è perfetto. La chiesa e la Costituzione sono perfezionabili, possono e devono sempre migliorare. Quindi le nostre norme costituzionali non sono un prodotto finito o intoccabile, bensì uno strumento dinamico proprio della chiesa, la quale, come corpo di Cristo, è un organismo vivente piuttosto che una organizzazione (Filippesi 3:13-14).

4. Alcune mete principali della nostra Costituzione sono:

- a) **LA SALUTE DELLA CHIESA**

Mediante l'obbedienza alle sue norme di ispirazione biblica, creare un ambiente organizzativo salubre, dove il rispetto, l'amore e l'aiuto reciproco stimolano la crescita spirituale, numerica ed economica delle congregazioni apostoliche (Efesini 4:16).

Non un velenoso ed asfissiante burocratismo, bensì un ordine divino che nutre e protegge la salute spirituale della chiesa .

- b) **L'UNITA' DELLA CHIESA**

Proteggere l'unità della chiesa dai costanti attacchi del nemico, che in questo modo cerca di debilitarla, distrarla o discreditarla (Giovanni 17:23).

- e) **LA FEDELTA' DELLA CHIESA**

Mantenere la vita ed il pensiero dell'Assemblea Apostolica concentrati in Cristo. Che la nostra

adorazione, evangelizzazione, educazione cristiana e servizio sociale siano Cristo-centrici (I Corinzi 3:11).

#### **d) LA LEGALITÀ' DELLA CHIESA**

Adeguare l'aspetto legale affinché le chiese sviluppino il proprio ministero in accordo alle leggi federali, statali, comunali e locali degli Stati Uniti e di ogni nazione dove c'è un'opera missionaria.

1. Crediamo che le chiese delle missioni di altre nazioni formino, insieme alle congregazioni degli Stati Uniti d'America, la Chiesa del Signore. Pertanto questa costituzione è norma e modello anche per i nostri fratelli delle altre nazioni.
2. E' raccomandabile:
  - a) che una copia della Costituzione sia sempre a portata di mano di ogni membro del Comitato Direttivo Generale, di ogni vescovo supervisore, di ogni membro dei comitati direttivi distrettuali e nella scrivania di ogni pastore, missionario, evangelista, assistente pastore, co-pastore e ministro;
  - b) che almeno una volta all'anno ogni ministro dia una lettura di ripasso a tutto il testo costituzionale;
  - e) che si richieda a tutti i candidati per l'iniziazione e l'ordinazione al ministero di aver letto per intero la Costituzione vigente.

Il valore e la forza della nostra Costituzione sta nel nostro compimento e nel farla compiere.

Chiediamo a Dio che illumini ogni cuore apostolico affinché vengano valorizzati i nostri statuti, i quali sono una benedetta eredità.

Ottobre 2001

Rancho Cucamonga, California (USA)

La commissione per la revisione

### **Indice**

#### ***CAPITOLO PRIMO***

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| Articolo 1 | Denominazione         |
| Articolo 2 | Finalità della Chiesa |

#### ***CAPITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO GENERALE***

- |             |   |
|-------------|---|
| Articolo 3  | Organizzazione del Comitato Direttivo Generale              |
| Articolo 4  | Metodo di elezioni  |
| Articolo 5  | La Commissione Qualificatrice                               |
| Articolo 6  | Requisiti per essere membro del Comitato Direttivo Generale |
| Articolo 7  | Doveri del Vescovo Presidente                               |
| Articolo 8  | Competenze del Vescovo Presidente                           |
| Articolo 9  | Doveri del Vescovo Vicepresidente                           |
| Articolo 10 | Doveri del Segretario Generale                              |
| Articolo 11 | Competenze del Segretario Generale                          |
| Articolo 12 | Doveri del Tesoriere Generale                               |
| Articolo 13 | Competenze del Tesoriere Generale                           |
| Articolo 14 | Doveri del Segretario di Missioni Estere                    |
| Articolo 15 | Competenze del Segretario di Missioni Estere                |

- Articolo 16 Doveri del Segretario di Missioni Nazionali  
Articolo 17 Doveri del Segretario di Educazione Cristiana  
Articolo 18 Competenze del Segretario di Educazione Cristiana  
Articolo 19 Doveri del Segretario di Assistenza Sociale  
Articolo 20 Poteri del Comitato Direttivo Generale  
Articolo 21 Aiuti e stipendi  
Articolo 22 Recessi, rinunce e cessazioni

***CAPITOLO TERZO - CONVEGNI GENERALI***

- Articolo 23 Convegni Generali  
Articolo 24 Accordi dei Convegni Generali, del Comitato Direttivo Generale, delle Riunioni Congiunte e Convegni Distrettuali

***CAPITOLO QUARTO - OPERA MISSIONARIA IN ALTRE NAZIONI***

- Articolo 25 Opera missionaria in altre nazioni  
Articolo 26 Requisiti per essere missionari in altre nazioni

***CAPITOLO QUINTO - DIPARTIMENTO DI LETTERATURA***

- Articolo 27 Dipartimenti di letteratura

***CAPITOLO SESTO - CREDENZIALI, LICENZE, CERTIFICATI DI INIZIAZIONE E NOMINE***

- Articolo 28 Credenziali, licenze, certificati e nomine

***CAPITOLO SETTIMO - RIUNIONI CONGIUNTE E RIUNIONI EPISCOPALI***

- Articolo 29 Riunione congiunte e Riunioni episcopali

***CAPITOLO OTTAVO - TEMPLI E PROPRIETÀ' IMMOBILIARI***

- Articolo 30 Templi e proprietà immobiliari

***CAPITOLO NONO - FEDECOMMESSE PRO BENI IMMOBILI***

- Articolo 31 Fedecommesse pro beni immobili

***CAPITOLO DECIMO - RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI ECCLESIASTICHE***

- Articolo 32 Relazioni con altre organizzazioni ecclesiastiche

***CAPITOLO UNDICESIMO - SOCIETÀ' DEI FRATELLI, SORELLE, GIOVANI E INTERMEDI***

- Articolo 33 Società di fratelli, sorelle, giovani e intermedi

***CAPITOLO DODICESIMO - PRIVILEGI***

- Articolo 34 Privilegi

***CAPITOLO TREDICESIMO - RINUNCE***

Articolo 35 Rinunce

### ***CAPITOLO QUATTORDICESIMO - GIUDIZI E DESTITUZIONI***

Articolo 36 Giudizi e destituzioni Articolo

37 Appelli

### ***CAPITOLO QUINDICESIMO - LEALTÀ' MINISTERIALE***

Articolo 38 Lealtà ministeriale Articolo 39

Violazioni alla Costituzione

### ***CAPITOLO SEDICESIMO - ORGANIZZAZIONE DEI DISTRETTI***

Articolo 40 Organizzazione dei Distretti

Articolo 41 Supervisione dei Distretti

Articolo 42 Requisiti per essere vescovo

Articolo 43 Requisiti per essere anziano ausiliare

Articolo 44 Elezione del vescovo del distretto

Articolo 45 Elezione dell'anziano ausiliare

Articolo 46 Commissione Qualificatrice

Articolo 47 Doveri dei vescovi

Articolo 48 Competenze dei vescovi

Articolo 49 Doveri degli anziani ausiliari

Articolo 50 Cambiamenti, rimozioni e cessazioni di anziani ausiliari

Articolo 51 Segretario del Distretto

Articolo 52 Tesoriere del Distretto

Articolo 53 Sistema economico dei Distretti

Articolo 54 Convegni Distrettuali

Articolo 55 Sistema economico delle chiese

### ***CAPITOLO DICIASSETTESIMO - SISTEMA ECONOMICO MINISTERIALE***

Articolo 56 Sistema economico ministeriale

### ***CAPITOLO DICIOTTESIMO - IL CORPO MINISTERIALE***

Articolo 57 Doveri morali e spirituali dei ministri

Articolo 58 Iniziazione di ministri

Articolo 59 Commissione esaminatrice dei candidati

Articolo 60 Periodo di prova

Articolo 61 Ordinazione dei ministri

Articolo 62 Ministri in recesso

### ***CAPITOLO DICIANNOVESIMO - ORGANIZZAZIONE DELLE CHIESE LOCALI***

Articolo 63 I Pastori

Articolo 64 Co-pastori e Assistenti dei pastori

Articolo 65 Evangelisti

Articolo 66 Ministri ordinati

Articolo 67 Iniziati al ministero

## ***CAPITOLO VENTESIMO - GOVERNO DELLE CHIESE LOCALI***

Articolo 68 Governo delle chiese locali

Articolo 69 Segretari delle chiese locali

Articolo 70 Tesorieri delle chiese locali

Articolo 71 Nomina del segretario e del tesoriere

## ***CAPITOLO VENTUNESIMO - DISCIPLINA PER I MEMBRI DELLA CHIESA***

Articolo 72 Disciplina per i membri della chiesa    Articolo 73 Processo per emendare la Costituzione dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù

## **PRINCIPI DOTTRINALI**

### **DELL'ASSEMBLEA APOSTOLICA DELLA FEDE IN CRISTO GESÙ'**

La Chiesa

C'è un unico Dio

Gesù Cristo

Lo Spirito Santo

Il battesimo in acqua

La Santa Cena

La risurrezione di Gesù Cristo

La risurrezione dei giusti e degli ingiusti

Il rapimento della chiesa e il Millennio

Il giudizio finale

La guarigione divina

La santità

Il matrimonio

Lo Stato e la Chiesa

Il servizio militare

Il peccato di morte

Il sistema economico della chiesa

Il corpo ministeriale

# Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù

## *Costituzione*

Capitolo primo

**ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO**

**DIRETTIVO GENERALE**

### ARTICOLO 1

Il nome con cui verrà denominata questa organizzazione sarà: "APOSTOLIC ASSEMBLY OF THE FAITH IN CHRIST JESUS" (Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù).

### *ARTICOLO 2*

L'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù è stata organizzata per i seguenti propositi:

I. Predicare l'evangelo del nostro Signor Gesù Cristo e praticare la sua dottrina, secondo l'ordine apostolico, per la rigenerazione e la salvezza delle anime.

- I. Raggruppare sotto uno stesso nome tutte le chiese esistenti o le congregazioni che sono in accordo con questi principi dottrinali, organizzativi ed economici.
- II. Organizzare secondo il sistema delineato in questa Costituzione le chiese che verranno stabilite o che aderiranno, accettando questi principi dottrinali, organizzativi ed economici.

IV. Mantenere la comunione spirituale tra tutti i membri che formano questa Assemblea e incoraggiare la crescita e l'estensione dell'opera del nostro Signor Gesù Cristo, negli Stati Uniti d'America e in qualsiasi altro paese del mondo (Matteo 28:19, Marco 16:15-16, Atti 2:38, Efesi 2:20).

V. Provvedere in ogni modo possibile il reciproco aiuto e la protezione fra i membri, al fine di elevare al maggior livello la loro vita spirituale, morale e sociale all'interno delle regole del cristianesimo e dell'amore fraterno (Ebrei 13:1-2).

- I. Selezionare, preparare e ordinare i ministri e i missionari necessari per accudire le chiese che vanno formandosi, come stabilisce la Parola di Dio. Per la preparazione di ministri e maestri, verranno stabilite le scuole bibliche ed i collegi che saranno necessari.
- II. Al fine di compiere con le finalità menzionate nel comma precedente, la chiesa dovrà acquisire e amministrare le proprietà necessarie, prendendo in considerazione le leggi in materia religiosa esistenti in ogni paese.

Capitolo secondo

## ARTICOLO 3

I. Al fine di governare e dirigere questa associazione religiosa verrà eletto in un Convegno Generale elettorale, un Comitato Direttivo composto dai seguenti componenti: un vescovo Presidente, un vescovo Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere Generale, un Segretario di Missioni Straniere, un Segretario di Evangelismo, un Segretario di Educazione Cristiana, un Segretario di Assistenza Sociale.

II. Nessuna persona potrà occupare più di un posto nel Comitato Direttivo.

III. I membri del Comitato Direttivo eletto fungeranno per un periodo di quattro anni a partire dalla loro elezione, o fino a che i successori vengano eletti. Alla fine di questo periodo, durante il Convegno Generale Elettorale, verrà svolta una nuova elezione. I nuovi funzionari prenderanno possesso dei loro incarichi immediatamente dopo la conclusione del Convegno nel quale sono stati eletti.

IV. Quando un vescovo supervisore viene eletto per occupare un posto nel Comitato Direttivo Nazionale, entro un anno dovrà lasciare il posto di supervisore nel proprio distretto. Nella Assemblea Apostolica si potrà fungere:

- 1) Come pastore e membro del Comitato Direttivo Generale;
- 2) Come pastore e vescovo supervisore di distretto.

## METODO DELLE ELEZIONI

### ARTICOLO 4

I. Il Comitato Direttivo Generale in carica o una commissione dello stesso dovrà formulare il programma del Convegno Generale Elettorale nel quale verrà annunciato il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le elezioni e lo renderà noto alla chiesa in generale con il dovuto anticipo.

II. Un giorno prima delle elezioni, il Comitato

Direttivo Generale nominerà una Commissione Elettorale formata da cinque o sette ministri con le caratteristiche adeguate, la quale presiederà la riunione elettorale durante tutto il periodo di tempo in cui durerà l'elezione del Comitato Direttivo Generale, e dovrà fornire i risultati della suddetta elezione al Comitato Direttivo Generale in carica il quale procederà a svolgere i lavori del Convegno rimasti in sospeso.

- I. Avranno diritto di voto tutti i membri del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica, i vescovi di distretto, gli anziani ausiliari, i missionari che lavorano all'estero presenti, gli evangelisti che curano una congregazione e un rappresentante di ogni chiesa organizzata che, invariabilmente, sarà il pastore o l'incaricato dell'opera. Nel caso in cui il pastore non possa assistere al Convegno Generale per ragioni giustificate, invierà al suo posto un rappresentante al quale

dovrà comunicare la sua volontà. Inoltre, il Comitato Direttivo Generale concederà, nel caso dovuto, il diritto al voto, durante il tempo delle elezioni, agli exmembri del Comitato Direttivo Generale, ai vescovi onorari, agli evangelisti nazionali ed agli ex-pastori che per motivi giustificati non stanno il lavoro di pastori, ma che comunque sono in piena comunione. Ogni votante, senza eccezione, dovrà esibire la sua vigente credenziale ministeriale.

II. Il giorno delle elezioni tutti i ministri dovranno presentarsi in preghiera e digiuno.

V. Le elezioni si effettueranno nel seguente ordine:  
un Vescovo Presidente, un Vescovo Vice-presidente,  
un Segretario Generale, un Tesoriere Generale, un  
Segretario di Missioni, un Segretario di Evangelismo  
Nazionale, un Segretario di Educazione Cristiana e  
un Segretario di Assistenza Sociale.

- I. La selezione dei candidati alle otto cariche del Comitato Direttivo Generale verrà fatta attraverso il voto segreto di tutti i ministri.
- II. Per fare la selezione dei candidati per ogni posto, i ministri presenti scriveranno segretamente nel biglietto prestampato che verrà loro consegnato il nome del loro candidato.

Vili. La Commissione Elettorale raccoglierà tutti i biglietti e dopo aver fatto il conteggio corrispondente, presenterà i risultati alla Commissione Qualificatrice.

- I. I nomi dei ministri che saranno approvati come candidati saranno resi noti ai votanti dalla Commissione Elettorale.
- II. Il presidente della Commissione Elettorale presenterà i candidati all'assemblea e si pregherà per loro.
- I. In seguito ogni ministro votante annoterà nel biglietto corrispondente il nome del candidato scelto.
- II. La Commissione Elettorale farà il conteggio dei voti, farà conoscere all'assemblea il risultato e presenterà il candidato eletto.

XIII. Se qualcuno dei precandidati che devono con vertirsi in candidati, a giudizio della Commissione Qualificatrice, dovessero risultare in parità, si dovrà fare una elezione eliminatrice per lo spareggio.

XIV. Se durante le elezioni definitive si dovesse verificare un pareggio, si continuerà a votare fino a tre volte, e se anche così non si otterrà uno spareggio si deciderà a sorte.

XV. Se un candidato non desidera occupare la carica per cui è stato selezionato, avrà diritto di declinare, dopo esser stato presentato e prima che si preghi per lui.

XVI. La declinazione di un candidato dovrà essere fatta davanti alla Commissione Qualificatrice, privatamente, e potrà essere annunciata all'assemblea solo dopo esser stata accettata dalla sopra menzionata Commissione.

- I. Una volta accettata la declinazione, si farà una nuova selezione per sostituire il declinante.
- II. Una maggioranza semplice sarà sufficiente per essere eletti e occupare l'incarico corrispondente. I ministri assenti non avranno diritto di presentare delle obiezioni.

XIX. Per poter essere di nuovo candidato ad un incarico occupato per due periodi consecutivi, è necessario che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni.

XX. I membri del Comitato Direttivo Generale possono essere eletti per la stessa carica per due periodi consecutivi.

## **LA COMMISSIONE QUALIFICATRICE**

### **ARTICOLO 5**

- I. Un giorno prima delle elezioni, il Comitato Direttivo Generale in riunione plenaria nominerà una Commissione Qualificatrice, che sarà formata da tre membri del Comitato Direttivo Generale e due vescovi del distretto, la quale si incaricherà di realizzare le funzioni esposte qui di seguito:
- II. La Commissione Qualificatrice prenderà in considerazione, per quanto riguarda i ministri che hanno ottenuto un maggior numero di voti, le loro capacità, idoneità e diritti, e ne approverà da due a cinque come precandidati. Fra questi ultimi l'assemblea dei votanti sceglierà, attraverso il voto, secondo come previsto in questa costituzione, fino a che uno di essi ottenga la maggioranza semplice.
  - I. Qualora uno dei candidati ottenesse i due terzi o più dei voti emessi, che è una maggioranza relativa, e venisse approvato dalla Commissione Qualificatrice, quest'ultima lo comunicherà alla Commissione Elettorale in modo che la persona venga dichiarata eletta per l'incarico per cui è stato proposto. Queste decisioni verranno sempre prese in accordo con le direttive stabilite in questa Costituzione.
  - II. Nel caso in cui la Commissione Qualificatrice
    - I.
    - II.
    - I. ritenga le persone proposte non hanno i requisiti stabiliti dalla presente Costituzione, o sono carenti in capacità, idoneità e diritto per figurare come pre-candidati, dovrà ordinare una nuova selezione.
    - II. V. Nel caso che dopo la presentazione dei candidati e prima che si preghi per loro, vi siano obiezioni contro qualcuno di loro, verranno sospese le elezioni affinché l'obiettore possa discutere privatamente con la Commissione Qualificatrice. Le obiezioni dovranno essere sostenute da prove certe per far sì che la Commissione Qualificatrice sospenda l'elezione di un candidato. Se ciò accade, la stessa potrà selezionare un altro candidato fra coloro che hanno ottenuto maggiori voti e che rispondono ai requisiti, oppure potrà ordinare una nuova selezione. Nessuna obiezione verrà presentata e discussa di fronte a tutta l'assemblea.
    - III. VI. Se qualcuno dei membri della Commissione Qualificatrice risulta proposto come candidato e desidera partecipare nelle elezioni, dovrà ritirarsi momentaneamente dalla Commissione, per permettere al resto dei componenti di deliberare. Una volta effettuata l'elezione potrà tornare ad occupare il suo posto.

## **IV. INQUISITI PER ESSERE MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO GENERALE**

V.

### **VI. ARTICOLO 6**

VII.

- VIII. I. Per figurare come candidato per Vescovo Presi

dente si richiede che sia ministro in funzione, capace di supervisionare, che abbia svolto in modo soddisfacente l'incarico di vescovo di distretto per almeno un periodo completo di quattro anni o che abbia svolto in modo soddisfacente l'incarico di componente del Comitato Direttivo Generale per due periodi completi di quattro anni; inoltre, deve occupare nel momento dell'elezione uno degli incarichi già menzionati, incluso l'incarico di anziano o il pastorato.

- I. Per figurare come candidato all'incarico di Vescovo Vice-presidente è necessario soddisfare gli stessi requisiti richiesti per l'incarico di Vescovo Presidente.
- II. Quando la legge lo richiede, egli dovrà essere cittadino del Paese in cui andrà ad esercitare tale funzione.
- III. Per figurare come candidato per gli altri incarichi si richiede che la persona sia stata membro del Comitato Direttivo Generale, vescovo o anziano ausiliare e di occupare al momento dell'elezione per lo meno la carica di pastorato.
- I. V Oltre a soddisfare tutti questi requisiti, i candidati, per essere eletti, dovranno essere approvati dalla Commissione Qualificatrice, come stabilisce l'art. 5 della presente Costituzione.

## **II. DOVERI DEL VESCOVO PRESIDENTE**

III.

### **IV. ARTICOLO 7**

#### **V.**

- I. Avrà la rappresentanza della chiesa generale e dovrà esercitarla in qualsiasi momento e luogo si renderà necessario, per l'attenzione e supervisione di tutta la chiesa; la sua autorità si estende ai campi missionari dipendenti dall'Assemblea Apostolica. Pertanto, dovrà visitare ogni distretto, con la frequenza necessaria e possibile, per accertarsi personalmente dello stato dell'opera, e così ordinare ciò che bisogna fare in ogni caso.
- II. Veglierà affinché i vescovi del distretto e gli altri membri del Comitato Direttivo Generale compiano fedelmente alle loro obbligazioni.
- I. III. Presiederà i Convegni Generali, le riunioni del Comitato Direttivo Generale, le Riunioni Congiunte e le riunioni Episcopali. Quando, per una ragione giustificata, non potrà assistere a qualsiasi attività che gli corrisponde, dovrà delegare la sua rappresentanza al Vescovo Vice-presidente o a qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo Generale.
- II. IV Dovrà assistere ai convegni distrettuali per consigliare i vescovi nelle cose in cui è richiesto, o delegare la sua rappresentanza al Vescovo Vice-presidente o qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo Generale.
- III. V Sarà il consigliere generale dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Nazionali di Fratelli Apostolici, Sorelle Dorcas, Messaggeri di Pace e Messaggeri di Pace Junior.
- I. Il Vescovo Presidente, con una commissione del Comitato Direttivo Generale che egli stesso nominerà, si riunirà annualmente o quando lo riterrà necessario insieme ai Comitati Direttivi delle Confederazioni, per orientare ed organizzare il piano di lavoro delle stesse.
- II. Rappresenterà la chiesa in tutte le gestioni ufficiali che si devono fare, oppure delegherà come suo

rappresentante la persona o le persone appropriate.

- I. Vili. Firmerà congiuntamente al Segretario Generale tutte le credenziali, licenze, certificati di ordinazione e certificati di iniziazione, nomine e gli altri documenti che richiedono la loro firma.
  - II. IX. Esigerà che i vescovi di distretto e agli altri membri del Comitato Direttivo Generale lo informino sulle loro attività, quando lo riterrà opportuno.
  - III. X. Presenterà una relazione sulla sua amministrazione, includendo dati statistici, durante i Convegni Generali e informerà sulle sue attività durante le riunioni ordinarie del Comitato Direttivo Generale.
  - IV. XI. Richiederà che si compiano gli accordi presi nei Convegni generali, delle riunioni del Comitato Direttivo Generale e delle riunioni congiunte. Quando non si porta a termine un accordo, dovrà presentare le ragioni che hanno impedito l'adempimento dell'accordo stesso davanti il Convegno Generale o durante la riunione del Comitato Direttivo Generale.
- I. Il Vescovo Presidente, insieme agli altri membri del Comitato Direttivo Generale, dovrà elaborare il piano di lavoro dello stesso e il preventivo annuale, e presentarlo per lo studio e l'approvazione durante il Convegno Generale o in una riunione congiunta quando non c'è il Convegno Generale.
  - II. Cederà il suo incarico al suo successore alla fine del convegno in cui è stato eletto il successore e renderà gli oggetti della chiesa che sono in suo potere e che sono per l'uso del Vescovo Presidente.

#### **I. COMPETENZE DEL VESCOVO PRESIDENTE**

##### *II. ARTICOLO 8*

- I. Se mancano più di sei mesi al termine del periodo dell'incarico di un vescovo ed egli decede, rinuncia o viene tolto, il Vescovo Presidente dovrà convocare tutti i ministri votanti del distretto interessato e fare una elezione per la copertura dell'incarico.
- II. Quando mancano meno di sei mesi per il termine del periodo, il Vescovo Presidente dovrà riunire il Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica per nominare il vescovo che coprirà l'incarico.
- I. III. Potrà richiamare l'attenzione dei membri del Comitato Direttivo Generale e quella dei vescovi supervisor per il compimento dei loro doveri.
- II. IV Potrà sollecitare davanti al Comitato Direttivo Generale la rimozione di quei funzionari delle Conferenze di fratelli, sorelle e giovani che non compiono i propri doveri o che per una ragione giustificata non possono o non devono rimanere al loro posto.
- III. V Avrà la facoltà di intervenire nella distribuzione dei fondi che si accumulano nella tesoreria delle Conferenze, dopo che esse hanno adempiuto il loro dovere di inviare la percentuale corrispondente.

#### **IV. DOVERI DEL VESCOVO VICE – PRESIDENTE**

##### **V.**

## **VI. ARTICOLO 9**

- VII. I. Sostituirà il Vescovo Presidente quando, per qual che motivo giustificato, non potrà o non dovrà eseguire le sue funzioni.
- VIII. II. In assenza del Vescovo Presidente, presiederà i Convegni Generali, riunioni del Comitato Direttivo Generale, riunioni congiunte e riunioni episcopali.
- IX. III. Assisterà a qualsiasi Convegno Generale o distrettuale, all'interno del Paese o all'estero, rappresentando il Vescovo Presidente e svolgerà qualsiasi altra commissione che gli sarà conferita durante i Convegni Generali o nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale.
- XI. IV In caso di emergenza, potrà intervenire nei problemi presentati dai vescovi del distretto, informando immediatamente il Vescovo Presidente su ciò che egli ha accordato.
- XII. V. Nel frattempo il Vescovo Vice-presidente svolgerà l'incarico che gli corrisponde.
- XIII. VI. Per realizzare tutte le funzioni qui descritte, il Vescovo Vicepresidente dovrà sempre ottenere l'autorizzazione preventiva del Vescovo Presidente.

## **XIV. DOVERI DEL SEGRETARIO GENERALE**

## **XV. ARTICOLO 10**

- I. Scriverà e archiverà gli atti di tutti i Convegni Generali, riunioni del Comitato Direttivo Generale, riunioni congiunte e riunioni episcopali.
- II. Archiverà le copie di tutti gli atti dei convegni distrettuali.
- I. III. Compilerà una scheda di ogni ministro affiliato alla chiesa, annotando in esso i dati concernenti le diverse commissioni che gli sono state affidate.
- II. IV Sarà il responsabile di tutte le pubblicazioni ufficiali che si fanno nell'organo ufficiale della chiesa.
- III. V. Firmerà, congiuntamente al Vescovo Presidente, le credenziali, le licenze, i certificati di ordinazione, i certificati di iniziazione, le nomine e gli altri documenti che richiedono la sua firma.
- IV. VI. Sarà l'incaricato della distribuzione di credenziali, licenze, certificati di ordinazione, certificati di iniziazione e nomine. Avrà cura anche dell'archivio corrispondente.
- V. VII. Rappresenterà la chiesa in quelle gestioni in cui è necessaria la sua diretta partecipazione.
- VI. VIII. Protocollerà tutti quei documenti che richiedono la notifica, in accordo con le leggi vigenti nel Paese.
- I. Darà corso a tutta la corrispondenza ufficiale e formerà l'archivio corrispondente.
- II. Informerà i membri del Comitato Direttivo Generale, i vescovi supervisor, gli anziani ausiliari, i pastori, i missionari, gli evangelisti e gli incaricati delle opere, attraverso circolari, circa gli accordi di interesse generale dei Convegni Generali, riunioni del Comitato Direttivo Generale,

riunioni congiunte e riunioni episcopali.

III. Richiederà ai vescovi supervisorî i dati statistici che serviranno al Vescovo Presidente per includerli nella sua relazione che presenterà nel Convegno Generale. Inoltre, invierà e riceverà dai vescovi supervisorî il questionario relativo alla valutazione annuale pastorale, approvato dal Comitato Direttivo Generale.

I. XII. Svolgerà tutte le commissioni che gli saranno

II.

III.

I. conferite durante il Convegno Generale, le riunioni del Comitato Direttivo Generale e dal Vescovo Presidente.

II. XIII. Darà al suo successore, per inventario e alla presenza della commissione nominata a questo scopo dal Vescovo Presidente, i libri, gli archivi e gli oggetti relativi alla segreteria.

III.

#### **IV. COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE**

V.

#### **VI. ARTICOLO 11**

VII.

VIII. I. Richiederà ai vescovi, agli anziani ausiliari, ai pastori, agli evangelisti e agli incaricati di opere i dati che ritiene necessari per la formazione dei propri archivi e per la realizzazione di relazioni informative.

IX. II. Richiederà ai vescovi di distretto di inviargli, per mezzo delle persone competenti a questo, i dati relativi all'iniziazione, ordinazione, cambio o cessazione di ministri, ed i dati relativi allo stabilimento di nuove chiese, costruzione e dedizione di templi.

X. III. Richiederà l'invio da parte dei vescovi del distretto o dei loro segretari la copia degli atti compilati durante i convegni distrettuali e delle altre riunioni ministeriali nelle quali si accorda la rimozione di un ministro.

#### **XI. DOVERI DEL TESORIERE GENERALE**

#### **XII. ARTICOLO 12**

I. Il Tesoriere Generale avrà a suo carico i fondi che si raccolgono a titolo di percentuali delle chiese, percentuali delle Confederazioni, offerte per i missionari, decime dei vescovi e decime dei membri del Comitato Direttivo Generale, insieme agli altri fondi dei quali è stato accordato che vengano gestiti dal Tesoriere Generale.

II. Sarà responsabile di tutti i fondi messi sotto la sua cura.

I. III. Compilerà il registro delle entrate e delle uscite di ognuno dei fondi che gli vengono affidati, depositando questi fondi in conti bancari o libretti a risparmio, secondo gli accordi presi durante i Convegni Generali o riunioni del Comitato Direttivo Generale, con la sua firma congiunta alla firma del Vescovo Presidente o della persona convenuta.

I. Eseguirà le spese autorizzate per mezzo di accordi dei Convegni Generali, riunioni del Comitato Direttivo Generale, o per ordine del Vescovo Presidente, che in ogni caso indicherà con chiarezza

il motivo della spesa e da quale fondo dovrà essere prelevata. I fondi non potranno essere utilizzati per motivi diversi dai quali sono stati creati.

- II Rilascierà una ricevuta per tutte le somme a lui pervenute, farà le sue annotazioni nei libri contabili e i
- I. depositi nei conti bancari corrispondenti. Redigerà la situazione dei conti, certificata da un contabile, di fronte al Convegno Generale.
- I. Darà una relazione sulla situazione finanziaria durante le riunioni ordinarie del Comitato Direttivo Generale ed al Vescovo Presidente tutte le volte che glielo richiederà. Consegnerà una copia della sua relazione al Segretario Generale per l'archiviazione.
- II. Renderà per iscritto a tutti i membri del Comitato Direttivo Generale, vescovi supervisor, anziani, pastori, incaricati di opere ed evangelisti nazionali, quante volte sia necessario, una relazione riguardante i contributi delle chiese.
- I. Vili. Darà corso alla corrispondenza che gli compete, formando un archivio corrispondente.
- II. IX. Compilerà un registro nel quale annoterà separatamente i contributi di ogni chiesa.
- I. Consegnerà al suo successore i fondi presenti alla fine del suo incarico, secondo quanto risulta dai conti, i registri corrispondenti e tutti gli oggetti appartenenti alla chiesa che siano usati dalla Tesoreria Generale.
- II. La consegna con l'inventario dovrà essere svolta dal Tesoriere Generale alla presenza del Vescovo Presidente o di una commissione nominata dallo stesso, facendo constatare nell'atto del passaggio ciò che viene consegnato, insieme al bilancio corrispondente; tutti i presenti dovranno apporre la loro firma nell'atto.

## **I. COMPETENZE DEL TESORIERE GENERALE**

### **II. ARTICOLO 13**

- III. I. Esigerà dai pastori e dagli incaricati delle chiese l'invio di tutte le percentuali dovute e quando ci sia negligenza o omissione, richiederà l'intervento dei vescovi di distretto.
- I. Esigerà dai vescovi dei distretti ed dai membri del Comitato Direttivo Nazionale l'invio della propria decima e di altre percentuali che gli corrispondono.
- II. Esigerà che le tesorerie dei distretti, delle Confederazioni, delle federazioni e di altri organismi che si accordi, inviino la loro percentuale che gli corrisponde e, inoltre, richiederà un resoconto annuale di tutte le entrate delle chiese.
- I. IV Quando il Tesoriere Generale lo riterrà opportuno, potrà sollecitare i membri del Comitato Direttivo Generale, i vescovi del distretto, gli anziani ausiliari o i pastori affinché facciano la revisione dei registri che, a giudizio del Tesoriere Generale, devono essere messi in ordine, specialmente quando appartengono a chiese o organismi che non stanno compiendo con i loro doveri economici. Potrà anche praticare le udienze che il Vescovo Presidente gli ordinerà.

II.

## **III. DOVERI DEL SEGRETARIO DI MISSIONI ESTERE**

### **IV. ARTICOLO 14**

- I. Il Segretario di Missioni avrà l'incarico di dirigere il lavoro missionario, supervisionando l'opera in tutti i Paesi dove già esiste e dove si aprono nuovi campi. Sarà il rappresentante degli interessi dell'Assemblea Apostolica all'estero, ed eserciterà il suo lavoro per mezzo dei missionari,

supervisor o altri ministri inviati, iniziati o ordinati nei campi missionari.

- II. Visiterà, con la frequenza accordata nei Convegni Generali o nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale, i Paesi dove vi sono chiese stabilite e quelli dove si desidera stabilirne, al fine di orientare i missionari supervisor e gli altri collaboratori per raggiungere il maggior sviluppo possibile.
- I. Elaborerà piani di lavoro e un preventivo annuale e li presenterà al Comitato Direttivo Generale per il loro studio e approvazione.
- II. Solleciterà durante i Convegni Generali o le riunioni del Comitato Direttivo Generale l'autorizzazione per far svolgere convegni in quei Paesi dove l'opera lo richiede, e, quando ciò viene autorizzato, egli stesso li presiederà.
- III. Presenterà una relazione, inclusi dati statistici, riguardante i campi missionari, durante il Convegno generale e nelle riunioni ordinarie del Comitato Direttivo Generale.
- I. Proporrà al Comitato Direttivo Generale in seduta plenaria i candidati per svolgere l'incarico di missionario, affinché siano esaminati e, se vengono approvati, partiranno per compiere la loro nobile missione in quei luoghi dove vi è necessità.
- II. Informerà costantemente il Vescovo Presidente circa lo stato dell'opera missionaria e solleciterà il suo consiglio per risolvere i problemi che richiedono un'immediata soluzione.
- I. Vili. Terrà un registro personale di tutti i missionari che vengono inviati al campo, dei ministri nativi che vengono iniziati ed ordinati, e formerà un archivio di tutti gli atti dei Convegni e altri documenti importanti riguardanti avvenimenti dell'opera di Dio all'estero.
- II. IX. Con la frequenza necessaria, darà le sue istruzioni ai vescovi missionari ed agli altri missionari e ministri nativi, orientandoli per quanto riguarda il modo in cui devono sviluppare il loro lavoro.
- III. X. Terrà un registro di tutte le proprietà acquistate a nome della Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù nei campi missionari.
- IV. XI. Deciderà, insieme al Comitato Direttivo Generale in seduta plenaria, il piano relativo alle spese che si devono effettuare nel campo missionario; fisseranno lo stipendio per i missionari. Le spese di viaggio di andata e ritorno devono essere fatte previa l'autorizzazione del Comitato Direttivo Generale in seduta plenaria, o, in caso di emergenza, con il Vescovo Presidente e due membri del Comitato Direttivo Generale.
- V. Vili.
- VI. zazione del Comitato Direttivo Generale in seduta plenaria, o, in caso di emergenza, con il Vescovo Presidente e due membri del Comitato Direttivo Generale.
- VIII. XII. Avrà l'incarico di fornire credenziali e nomine ai missionari. Questi documenti dovranno portare, oltre alla sua firma, quella del Vescovo Presidente e del Segretario Generale della chiesa.
- I. Si impegnerà affinché nei campi missionari vengano stabiliti scuole bibliche e istituti per la preparazione dei ministri del posto.
- II. Al fine di compiere le finalità menzionate nel comma precedente, il Segretario di Missioni si impegnerà affinché vengano acquistate le proprietà necessarie, si costruiscano edifici e questi piani si convertano in realtà.
- I. XV. Il Segretario di Missioni, alla fine delle sue funzioni, consegnerà, alla presenza del Vescovo Presidente o di una commissione nominata per l'occasione, l'inventario e tutti i registri, contratti e documenti

che tutelino i diritti sulle proprietà acquisite nei paesi stranieri a nome dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù.

II.

### III. COMPETENZE DEL SEGRETARIO DI

#### IV. MISSIONI ESTERE

V.

#### VI. ARTICOLO 15

- I. Esigerà da parte dei missionari la stretta osservanza dei loro doveri e richiederà una relazione trimestrale delle loro attività.
- II. Durante le sue visite di supervisione risolverà il problemi che richiedono una soluzione immediata e informerà il Comitato Direttivo Generale in seduta plenaria circa le sue decisioni.
- I. III. Presiederà, in assenza del Vescovo Presidente, i convegni e le riunioni ministeriali celebrati durante le sue visite nei campi missionari.
- II. IV. Nei convegni e nelle riunioni ministeriali che si svolgeranno durante la sua visita, inizierà ed ordinerà ministri, con la previa approvazione del Missionario Supervisore e secondo gli accordi presi nei convegni. Vigilerà in modo che essi rispondano ai requisiti stabiliti dalla Costituzione, sia per quanto riguarda l'iniziazione e l'ordinazione e sia per la rimozione e la nomina dei ministri.
- III. V. Veglierà affinché in ogni paese vengano organizzate chiese, insegnando ai credenti del posto come compiere i propri doveri cristiani, dando la propria guida, offrendo e dando quanto è nelle loro possibilità per aiutare i missionari nelle loro spese di viaggio e supervisione e per aiutare i ministri nativi nel loro lavoro pastorale. Farà in modo che in ogni paese la chiesa arrivi ad essere autosufficiente per quanto riguarda il sistema economico.

I.

### II. DOVERI DEL SEGRETARIO DI MISSIONI NAZIONALI

#### III. ARTICOLO 16

- IV. I. Presenterà per iscritto i nomi dei candidati al Comitato Direttivo Generale, dai quali selezionerà il personale per formare il Comitato di Evangelismo Nazionale.
- I. Stabilirà ed organizzerà nuove chiese e settori nelle città non appartenenti ad un distretto e potrà farlo anche all'interno dei distretti dietro richiesta dei vescovi. La Segreteria di Missioni Nazionali farà annualmente, o quando il Comitato Direttivo Generale lo riterrà necessario, la presentazione del suo piano di lavoro per essere analizzato.
- II. Presenterà per iscritto al Comitato Direttivo Nazionale, le richieste dei ministri che desiderano essere presi in considerazione per lavorare nelle Missioni Nazionali.
- I. IV. Presenterà per iscritto, di fronte al Comitato

Direttivo Generale per la sua analisi, il preventivo di spesa delle Missioni Nazionali, il quale sarà la base per svolgere e compiere il piano di lavoro approvato.

- II. V. Attraverso una circolare renderà noti i nomi degli evangelisti nazionali approvati dal Comitato Direttivo Generale, i quali dovranno essere sollecitati per iscritto a lavorare a tutti i livelli di organizzazione dell'Assemblea Apostolica. Inoltre, dare il permesso agli evangelisti nazionali per realizzare programmi di lavoro in aree non appartenenti ad un distretto costituito, così come al di fuori del Paese nel caso in cui il Comitato Direttivo Generale lo approvi.
- I. Superviserà gli evangelisti nazionali che lavorano in aree non appartenenti ad un distretto costituito. Aiuterà a stabilire ed organizzare le opere, per la formazione di nuove chiese. Informerà anche sul progresso del lavoro svolto in occasione di Convegni Generali, riunioni del Comitato Direttivo Generale, riunioni congiunte e convegni distrettuali.
- II. Solleciterà per iscritto il Comitato Direttivo Generale per quanto riguarda aiuti e stipendi che si possono assegnare agli evangelisti.
- I. Vili. I fondi appartenenti alla Segreteria di Missioni Nazionali dovranno essere amministrati dalla Tesoreria Generale, secondo l'art. 12, comma I.
- I. Presenterà per iscritto al Comitato Direttivo Generale le sollecitazioni per l'acquisto di proprietà e per stabilire nuove chiese in aree non appartenenti ad un distretto costituito.
- II. Legalizzerà, secondo l'art. 30 comma II, ogni titolo delle proprietà acquisite ed invierà copia dei documenti alla Segreteria Generale.
- III. Firmerà le richieste di credenziali, licenze e certificati di iniziazione per il personale che lavora in aree non appartenenti ad un distretto costituito.
- I.
- II. XII. Alla fine delle sue funzioni, darà al suo successore l'inventario di tutti gli oggetti, libri ed archivi appartenenti alla segreteria, in presenza del Vescovo Presidente oppure della persona o persone nominate.

### **III. DOVERI DEL SEGRETARIO DI EDUCAZIONE CRISTIANA**

#### **IV. ARTICOLO 17**

V.

- I. Redigerà le lezioni della scuola domenicale e, quando questo compito verrà assegnato ad altre persone, egli revisionerà gli originali e saranno pubblicati con la sua approvazione.
- II. Promuoverà la formazione di scuole domenicali e la celebrazione di seminari per la preparazione di maestri e ufficiali della stessa.
- I. Collaborerà con i distretti nella celebrazione di seminari e nella formazione di scuole per la preparazione dei ministri.
- II. Lavorerà affinché le scuole bibliche e gli istituti già stabiliti sviluppino un buon programma di insegnamento teologico, pedagogico e pastorale e affinché vengano stabiliti scuole bibliche per la preparazione dei ministri. I nuovi progetti per la fondazione di istituti biblici dovranno essere presentati dal Segretario di Educazione Cristiana nei Convegni Generali o nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale per la sua approvazione al fine di ricevere un maggiore impulso.
- I. V In ogni Convegno Generale o riunione ordinaria del Comitato Direttivo Generale fornirà una relazione riguardante le sue attività, includendo un rapporto del lavoro svolto dal comitato a suo carico.
- I. Elaborerà piani di lavoro e un preventivo annuale e lo presenterà al Comitato Direttivo Generale

per il suo studio e approvazione.

- II. Svolgerà tutti i compiti assegnatigli durante i Convegni Generali, le riunioni del Comitato Direttivo Generale e dal Vescovo Presidente.
- I. Vili. Il Segretario di Educazione Cristiana sarà l'editore responsabile di tutte le pubblicazioni dell'Assemblea Apostolica. Le nuove edizioni verranno fatte in accordo con le decisioni prese nei Convegni Generali, nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale o nelle riunioni congiunte.
- I. Quando si scriveranno libri o volantini che contengono la dottrina, che parlano del sistema di organizzazione o insegnano il modo di sviluppare l'economia della chiesa, il Comitato Direttivo Generale o una commissione dello stesso studierà gli originali e, una volta approvati, il Direttore delle Pubblicazioni li potrà editare.
- II. La produzione di innari, espositori, libri di testo per le scuole domenicali e istituti biblici e tutta quella letteratura utile per l'orientamento della vita cristiana,
  - I.
  - II.
  - III. per la guida spirituale e di aiuto per lo sviluppo della chiesa, sarà a carico del Dipartimento di Letteratura e il Direttore delle Pubblicazioni promuoverà la loro distribuzione.
- IV. XI. Per fornire alla chiesa tutta la letteratura appropriata contenente la dottrina, il sistema di organizzazione e il sistema economico, il Segretario di Educazione Cristiana fungerà da Direttore delle Pubblicazioni e si occuperà di tutte le pubblicazioni della chiesa; sarà l'Editore responsabile delle stesse.
- V. XII. Alla fine delle sue funzioni, il Comitato delle Pubblicazioni farà il passaggio per inventario con un bilancio generale ed una situazione aggiornata, delle pubblicazioni esistenti e dei fondi disponibili per il successore.
- VI. XIII. La cerimonia del passaggio sarà presidiata dalla persona o dalle persone nominate dal Vescovo Presidente, i quali firmeranno gli atti corrispondenti.

## **VII. COMPETENZE DEL SEGRETARIO DI EDUCAZIONE CRISTIANA**

### **VIII.**

### **IX. ARTICOLO 18**

#### **X.**

- XI. Elaborerà un programma generale di educazione cristiana che, con l'approvazione del Convegno Generale o della riunione del Comitato Direttivo Generale, verrà messo in pratica in tutte le scuole bibliche, istituti biblici e scuole cristiane locali. Esaminerà i programmi delle scuole bibliche secolari, senza la cui approvazione non potranno essere sviluppati.
- I. Firmerà, insieme agli ufficiali delle scuole bibliche e degli istituti, i certificati di studio, promozioni a nuovi gradi e diplomi che verranno rilasciati agli studenti in istituti biblici permanenti e scuole bibliche secolari.
- I. Per venire incontro alle esigenze del Dipartimento di Educazione Cristiana, si organizzerà un comitato che funzionerà in accordo con le regole approvate nei Convegni Generali o nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale.
- II. Solleciterà il compimento da parte dei pastori degli apporti approvati per rafforzare i fondi del Comitato di Educazione Cristiana e, in caso di negligenza o omissione, chiederà l'intervento del Vescovo del Distretto. In ultima istanza, chiederà l'intervento del Vescovo Presidente.

## I. DOVERI DEL SEGRETARIO DI ASSISTENZA SOCIALE

### II. ARTICOLO 19

- III. I. L'Assemblea Apostolica, con il desiderio di compiere il proprio dovere morale di aiutare i bisognosi, proteggere l'orfano e la vedova e, in special modo, di aiutare quei ministri che arrivano all'anzianità senza
- IV.
- V. risorse economiche, nominerà un Segretario di Assistenza Sociale.
- VI. II. Il Segretario di Assistenza Sociale promuoverà ciò che è necessario affinché la chiesa in generale contribuisca con l'apporto stabilito nel preventivo annuale approvato dal Comitato Direttivo Generale, al fine di risolvere i problemi sociali che si presentino all'interno della comunità cristiana e, fin dove sia possibile, fuori delle nostre comunità, per soccorrere le vedove, gli orfani, gli anziani o le vittime di altre disgrazie fortuite.
- I. Al fine di compiere gli obiettivi elencati del comma precedente, il Segretario di Assistenza Sociale organizzerà un comitato Pro-Ausilio del quale egli stesso sarà presidente. In ogni luogo dove sia possibile e necessario egli organizzerà patronati per la fondazione di orfanotrofi, ospizi o centri di cultura e riabilitazione sociale, dove si attueranno gli aiuti che la Chiesa nei suoi limiti, può dare.
- II. Il Segretario di Assistenza Sociale avrà l'incarico di risolvere i problemi di quei ministri che, avendo dedicato tutta la vita o parte di essa al lavoro ministeriale, arrivano all'anzianità con scarsi mezzi per il proprio sostentamento.
- III. Il Segretario di Assistenza Sociale, insieme ai ministri di ogni distretto, elaborerà un piano per il pensionamento, secondo le possibilità di ogni chiesa locale, prendendo in considerazione gli anni di servizio attivo nell'opera di Dio all'interno dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù negli Stati Uniti d'America.
- IV. Il Segretario di Assistenza Sociale ed il vescovo di Distretto avranno l'incarico di concordare il pensionamento di quei pastori che, avendo raggiunto l'età, si ritirano da ogni responsabilità e, in accordo con il piano di pensionamento, avranno diritto a ricevere una pensione o un aiuto da parte della chiesa locale.
- I. VII. Ogni richiesta per il pensionamento dovrà essere firmata dal Vescovo Presidente e dal vescovo del Distretto del ministro che ne fa richiesta, e dopo dovrà tornare al Segretario di Assistenza Sociale, il quale ultimerà le pratiche e consegnerà, o delegherà chi dovrà farlo, l'aiuto economico corrispondente.
- II. Vili. I vescovi supervisori e pastori dovranno ricevere il tre per cento delle entrate delle loro rispettive tesorerie, a parte quanto riguarda il progetto nazionale per il piano di pensionamento. Questa somma dovrà essere depositata in un conto vincolato per il pensionamento. Verrà stabilita la somma con la quale si inizierà il deposito mensile di questo beneficio, secondo il grado, il tempo di servizio e l'anzianità del vescovo o pastore.
- III. 1.1 membri del Comitato Direttivo Generale, oltre alla quantità decisa inizialmente per il proprio piano di pensionamento, riceveranno una somma fissa mensile, che verrà stabilita in una riunione plenaria dello stesso insieme al corpo episcopale. Questa somma
- I.
- II. fissa verrà rivalutata ogni due anni in un accordo preso nell'ambito di un'altra riunione plenaria.

- III. 2.11 Vescovo Presidente, in riunione con il Comitato Direttivo Distrettuale, stabilirà il piano di pensionamento del vescovo supervisore.
- IV. 3. Il vescovo supervisore, in riunione con il governo locale della chiesa, stabiliranno il piano di pensionamento per il pastore, in accordo con scritto nel comma **Vili**.

## **V. POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO GENERALE**

### ***VI. ARTICOLO 20***

- I. Il Comitato Direttivo Generale è il rappresentante più elevato dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù, e viene organizzato con lo scopo di dirigere e controllare tutte le attività di questa associazione religiosa. Vigilerà affinché gli accordi, i piani e i progetti approvati nei Convegni Generali, nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale, nelle riunioni congiunte e riunioni episcopali si compino. Esso è anche l'organismo che, durante il periodo di tempo che intercorre tra un Convegno Generale e l'altro, ha l'autorità di affrontare i problemi che gli vengono sottoposti, prendendo le decisioni relative. Esso rappresenta la volontà di tutta la Chiesa.
- II. Tutti i membri del Comitato Direttivo Generale avranno la categoria ministeriale di Vescovi.
  - I. **III.** Le decisioni del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica devono essere rispettate e ubbidite da tutto il corpo ministeriale e potranno essere rettificare solo dagli accordi presi in sede di Convegni Generali.
  - I. Il Comitato Direttivo Generale si riunirà almeno una volta all'anno per studiare e risolvere tutti i problemi di carattere nazionale che richiedono un'immediata soluzione, sia che si presentino inaspettatamente o che vengano sottoposti nel Convegno Generale. Inoltre potrà studiare e risolvere quegli argomenti che, per la loro delicatezza, richiedono una considerazione speciale e accurata.
  - II. Il Comitato Direttivo Generale o una commissione dello stesso redigerà il programma dei Convegni Generali e lo renderà noto nel tempo opportuno.
  - I. **VI.** Il Comitato Direttivo Generale ha l'autorità per regolamentare il funzionamento dell'opera di Dio negli stati che hanno leggi e disposizioni diversi dagli altri stati del Paese; inoltre regolamenterà il funzionamento della Chiesa nei Paesi stranieri dove si trova l'opera missionaria.
  - II. **VII.** Il Comitato Direttivo Generale nominerà una Commissione Qualificatrice per selezionare i pre-candidati nelle elezioni dei Dipartimenti Nazionali.
- III. **Vili.** Il Comitato Direttivo Generale ha la facoltà di ordinare una revisione e un rapporto verbale dei libri contabili del Tesoriere Generale, distrettuale, settoriale e locale. Nominerà una commissione o un contabile per la revisione e certificazione dei rapporti da dare nei Convegni Generali, riunioni ordinarie del Comitato Direttivo Generale e Convegni Distrettuali.
  - I. Il Comitato Direttivo Generale ha il diritto di convocare, quante volte sia necessario, nelle riunioni generali, i vescovi supervisori e i pastori, potrà convocare anche gli altri ministri quando lo ritiene opportuno.
  - II. Il Comitato Direttivo Generale potrà fare le designazioni di vescovi in quei distretti dove il personale dello stesso distretto non soddisfa i requisiti stabiliti per l'elezione di un vescovo oppure quando, per questioni o problemi del distretto, si richiede che il supervisore sia una persona che venga da fuori del distretto.
  - III. Il Comitato Direttivo Generale ha la facoltà di concedere titoli onorifici ai ministri che considera

degni di tale merito.

## **I. AIUTI E STIPENDI**

### **II. ARTICOLO 21**

- III. 1.1 membri del Comitato Direttivo Generale riceveranno uno stipendio per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Inoltre avranno il diritto di ricevere un contributo economico per godere annualmente di un periodo di vacanza.
- I. Dopo le elezioni del Comitato Direttivo Generale, la riunione congiunta sarà autorizzata a nominare la Commissione di Revisione degli Stipendi, la quale sarà in funzione durante il periodo di lavoro del Comitato Direttivo Generale eletto. La Commissione di Revisione degli Stipendi sarà formata dal Segretario di Assistenza Sociale (il quale fungerà da presidente della stessa), dal Tesoriere Generale, da tre vescovi supervisor e da due pastori.
- II. La Commissione di Revisione degli Stipendi si riunirà una volta all'anno, nel mese di settembre, per studiare, aggiustare e raccomandare i cambiamenti degli stipendi assegnati e i contributi economici per le vacanze annuali di ogni membro del Comitato Direttivo Generale. La commissione presenterà per iscritto le risoluzioni raccomandate in sede di riunioni congiunte, per l'analisi e l'approvazione.
- I. IV. I membri del Comitato Direttivo Generale hanno insieme diritto alla celebrazione congiunta, ogni due anni, del "Giorno di Riconoscimento". La Commissione di Revisione degli Stipendi è autorizzata ad iniziare il processo di promozione, per l'attuazione di quanto è stabilito nel presente comma

II.

**III.**

## **IV. RECESSI, RINUNCE E CESSAZIONI**

### **V. ARTICOLO 22**

VI.

- I. Quando il Vescovo Presidente lascia le sue funzioni per morte, rinuncia irrevocabile o cessazione, il Vescovo Vicepresidente assumerà l'incarico di Vescovo Presidente, dopo aver fatto la dichiarazione di lealtà di fronte al Segretario Generale e in presenza del resto dei membri del Comitato Direttivo Generale o almeno della metà più uno.
- II. Quando un membro del Comitato Direttivo Generale presenta una rinuncia non irrevocabile, si riuniranno il Vescovo Presidente e il Vescovo Vicepresidente, o, in suo difetto, il Vescovo Vicepresidente con il Segretario Generale e altri due membri per studiare il caso. Se la rinuncia viene accettata perché considerata giustificata, verranno convocati gli altri membri per rendere nota la decisione e per nominare un supplente fino alla fine del periodo.
- I. Quando un membro del Comitato Direttivo Generale viene destituito dal suo incarico, la commissione che ha presieduto il giudizio relativo, convocherà il resto dei membri perché vengano a conoscenza del caso. Se la destituzione viene ratificata, si procederà alla nomina di un supplente che continuerà l'incarico fino all'elezione di un nuovo ufficiale il quale resterà in carica fino alla fine del periodo corrispondente.
- II. Quando un membro del Comitato Direttivo Generale lascia l'incarico, sia per cessazione, rinuncia o morte, il resto dei membri del Comitato Direttivo Generale dovranno nominare il supplente per il posto vacante.
- III. Quando viene a mancare uno dei membri del Comitato Direttivo Generale, sarà il Vescovo Presidente che convocherà gli altri membri del Comitato Direttivo Generale per nominare colui che dovrà coprire il posto vacante.

## **I. CONVEGNI GENERALI**

II.

III. Capitolo terzo

IV.

### **V. ARTICOLO 23**

VI.

VII. I. Ogni due anni si svolgerà un Convegno Generale Ordinario ed è compito del Comitato Direttivo Generale stabilirne il luogo e la data. Dovranno assistervi tutti i membri del Comitato Direttivo Generale, i vescovi supervisor, gli anziani ausiliari, i pastori, gli evangelisti in funzione, gli incaricati delle opere e tutti quei ministri ordinati che, in rappresentanza dei propri pastori che non possono assistere, vengono designati come delegati. Assisteranno anche i missionari che il Comitato Direttivo Generale autorizza. Quando il Comitato Direttivo Generale lo crede opportuno, potrà convocare dei Convegni Generali Straordinari o

VIII.

IX.

X. ministeriali con potere legislativo.

I. Il Comitato Direttivo Generale nominerà il comitato per il Convegno Generale e considererà l'approvazione del personale per i sub-comitati. Il comitato si incaricherà di comunicare ed orientare il corpo ministeriale. La chiesa sarà convocata quando si richiede la sua assistenza. Il comitato si occuperà di eseguire il programma approvato per il miglior svolgimento possibile del convegno.

II. Al Vescovo Presidente ed al Segretario Generale spetterà fare le relative convocazioni, facendo conoscere i nomi di coloro che integreranno il Comitato per il Convegno, il quale continuerà promuovendo il convegno nel modo in cui riterrà opportuno e farà il preventivo di spese per il convegno; detto preventivo sarà portato a conoscenza del Vescovo Presidente e del Comitato Direttivo Generale per l'approvazione.

III. Ogni ministro affiliato all'Assemblea Apostolica ed i membri delle chiese in generale dovranno contribuire alle spese del Convegno Generale o Ministeriale; pertanto daranno il loro appoggio al piano ed al preventivo del comitato per il convegno, dando il loro contributo nella forma in cui verrà richiesto.

IV. Il Comitato Direttivo Generale formulerà, con il dovuto anticipo, un buon programma di attività per il raggiungimento delle migliori mete di crescita intellettuale e spirituale della chiesa. Nei Convegni Generali di Elezioni, dovrà essere annunciato chiaramente il giorno e l'ora in cui ci saranno le elezioni. Il Comitato Direttivo Generale valuterà quante proposte per le modifiche della Costituzione ci sono, e assegnerà il tempo necessario per la loro analisi e soluzione; ciò sarà incluso nel programma del Convegno Generale.

I. VI. Al termine delle attività del Convegno Generale, il comitato che lo ha diretto dovrà redigere una relazione che dovrà essere pubblicata nell'organo ufficiale dell'Assemblea Apostolica, nella quale presenterà il resoconto di cassa corrispondente per la conoscenza di tutti coloro che hanno contribuito.

II. VII. Il programma di ogni Convegno Generale dovrà contenere quanto segue:

1. Inaugurazione del Convegno.
2. Iscrizione dei ministri.
3. Nomina delle commissioni.
4. Relazione del Vescovo Presidente.
5. Relazione del Tesoriere Generale.
6. Relazione del Segretario di Missioni Straniere
7. Relazione del Segretario delle Missioni Nazionali.

8. Relazione del Segretario di Educazione Cristiana.
9. Relazione del Segretario di Assistenza Sociale.
1. Altre relazioni (pubblicazioni).
2. Presentazione e discussione di proposte.
3. Discussione di relazioni.
4. Elezioni (quando compete).
- 1.
1. Designazioni e nomine.
2. Relazioni delle commissioni (se ci sono).
3. Argomenti generali.
4. Chiusura.
1. Vili. Le relazioni del vescovo Presidente e dei segretari di Missioni Straniere, Missioni Nazionali, Educazione Cristiana e Assistenza Sociale verranno pubblicate e distribuite.
- I. In ogni Convegno Generale il vescovo Presidente nominerà una commissione esaminatrice degli argomenti da risolvere, la quale sarà composta da due membri del Comitato Direttivo Generale e due vescovi supervisor, la cui funzione sarà quella di ricevere, qualificare e classificare in ordine di priorità gli argomenti presentati, con il proposito di formulare l'agenda ossia l'ordine del giorno, il quale dovrà essere presentato davanti all'assemblea dei ministri per la sua approvazione.
- II. Il Comitato delle Risoluzioni sarà formato dal Vescovo Presidente o un suo rappresentante più due membri del Comitato Direttivo Generale e tre vescovi.
1. Una volta formulata ed approvata l'agenda, sarà consegnata al Comitato delle Risoluzioni, nominato dal Comitato Direttivo Generale, il quale si incaricherà di studiare dettagliatamente ogni argomento e se è il caso, lo presenterà davanti all'assemblea dei ministri per una discussione e ratifica se è il caso.
2. XII. Nelle riunioni ministeriali dei Convegni Generali, secondo l'ordine stabilito, non si permetterà l'accesso ai ministri che non portano la propria credenziale o licenza vigente dell'Assemblea Apostolica, e neppure agli iniziati al ministero che non portano il loro certificato corrispondente.

### **3. ACCORDI DEI CONVEGNI GENERALI, DEL**

### **4. COMITATO DIRETTIVO GENERALE, DELLE**

### **5. RIUNIONI CONGIUNTE E DEI CONVEGNI**

### **6. DISTRETTUALI**

### **7. ARTICOLO 24**

8. I. Gli accordi dei Convegni Generali, del Comitato Direttivo Generale e delle riunioni congiunte, avranno validità nelle chiese e campi missionari dell'Assemblea Apostolica, e dovranno essere osservati e obbediti da tutti i ministri e dal popolo cristiano in generale, e potranno essere rettificati, rinnovati e ratificati solo in altri Convegni Generali.
9. II. Gli accordi del Comitato Direttivo Generale avranno validità in tutti i distretti e dovranno essere

osservati e obbediti nelle chiese dell'Assemblea Apostolica di tutto il Paese e all'estero; potranno essere rettificati, rinnovati e ratificati solo in un Convegno Generale.

10.

11. III. Gli accordi dei Convegni Distrettuali avranno piena validità all'interno del distretto preso in considerazione e dovranno essere osservati e obbediti da tutti i ministri e dalle chiese del distretto. Affinché abbiano validità generale, dovranno essere ratificati in un Convegno Generale, nel quale potranno anche essere rettificati. Il Comitato Direttivo Generale dovrà rettificare qualsiasi accordo dei convegni distrettuali che violi gli articoli della presente Costituzione.

## 12. L'OPERA MISSIONARIA IN ALTRE NAZIONI

### 13. Capitolo quarto

#### 14. ARTICOLO 25

15. I. Per la chiamata a realizzare il grande compito di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, l'Assemblea Apostolica organizzerà un Comitato di Missioni Straniere, il quale funzionerà in accordo con le regole approvate dai Convegni Generali o dal Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica.

16. II. Il Segretario di Missioni, oltre che a presiedere il Comitato di Missioni Straniere, avrà le funzioni segnalate dell'art. 14 della presente Costituzione e sarà il supervisore generale dell'opera di Dio nei Paesi stranieri dove già esiste o dove vengano stabilite nuove chiese.

I. Il Segretario di Missioni si impegnerà affinché vengano organizzati altri comitati che, subordinati al Comitato di Missioni, cooperino nella realizzazione dei piani missionari, approvati nei Convegni Generali o nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale.

II. Anche nei Paesi dove l'Assemblea Apostolica ha uno sviluppo sufficiente e dove è stato organizzato un governo ecclesiastico, si nominerà un Comitato di Missioni Straniere, il quale realizzerà lavori simili a quelli sviluppati nel paese d'origine, per consentire la crescita del lavoro missionario in altri paesi.

III. Tutti i ministri e le loro congregazioni stabilite nella nazione devono appoggiare i piani del Comitato di Missioni Straniere e offrire con entusiasmo la percentuale delle entrate accordata nei Convegni Generali. I ministri nativi e le congregazioni stabilite nei campi missionari devono appoggiare i piani del loro proprio comitato.

I. L'Assemblea Apostolica non pretende di fare conquiste nei paesi dove il Comitato di Missioni Straniere realizza il proprio lavoro, né desidera esercitare dominio sui cittadini o ricavare alcun profitto materiale da loro, bensì si propone di aiutarli a conoscere, accettare e praticare la dottrina di Cristo, e a ricevere la gioia della salvezza che Gesù Cristo offre a tutta l'umanità, senza distinzione di razza o di colore.

II. Con il desiderio di assicurarsi che il lavoro ini-

1.

2. ziato in qualsiasi paese arrivi ad un esito completo, il Comitato di Missioni Straniere vigilerà affinché i suoi missionari rimangano in ogni paese il tempo necessario, ossia fino a che la chiesa

stabilita abbia ministri del posto preparati doverosamente, che possano essere organizzati in un governo ecclesiastico che diriga l'opera e sollevi il Comitato di Missioni Straniere dalle sue responsabilità, sebbene il Comitato di Missioni continui a mantenere legami di amicizia, comunione e fratellanza con la chiesa nativa a tempo indefinito.

3. Vili. Per la realizzazione di tali piani, l'Assemblea Apostolica si impegnerà ad acquisire personalità giuridica in quei paesi dove la legge lo permette, per acquistare e amministrare beni, per la costruzioni di templi, case pastorali, scuole bibliche e istituti di preparazione in materie secolari e religiose, collegi, ospedali, ambulatori, orfanotrofi e ospizi, e tutte quelle proprietà che servono per realizzare il piano di aiuti per il benessere comune dei popoli.
4. IX. Quando la crescita, il progresso e lo sviluppo della Chiesa in qualsiasi paese, a giudizio del Comitato Direttivo Generale e del Convegno Generale, raggiungono una maturità e una stabilità, si potrà decidere di ritirare i propri missionari, lasciando nelle mani di un governo ecclesiastico doverosamente organizzato la responsabilità di dirigere e controllare la Chiesa. Ciò si dovrà realizzare pacificamente, senza che vi sia pregiudizio per l'opera di Dio, stabilita con tanto amore e sacrificio. Al raggiungimento di questa meta, la decisione deve essere bilaterale, al fine di non danneggiare né pregiudicare in nessun modo la chiesa nazionale.

## **5. INQUISITI PER ESSERE MISSIONARI IN ALTRE NAZIONI**

### **6. ARTICOLO 26**

- I. Per essere missionari si richiede una chiamata speciale, e coloro che la sentono devono dimostrarlo con le loro azioni e con le parole, in modo che i pastori e i vescovi possano verificare in loro questa chiamata.
- II. Gli aspiranti missionari devono ricevere una preparazione speciale prima di partire per un campo missionario. Pertanto coloro che dimostrano di avere questa chiamata devono essere presi in considerazione e si deve dar loro l'opportunità di prepararsi, sia per quanto riguarda la lingua del paese dove andrà a lavorare, sia per quanto riguarda i costumi, la cultura, le condizioni di vita e tutto ciò che riguarda gli abitanti che si andrà ad evangelizzare.
  1. III. Quando si vuole inviare un missionario, si deve tener conto di quei ministri che hanno ricevuto la preparazione adeguata e che hanno un'esperienza sufficiente in questo lavoro, che abbiano servito come evangelisti per quattro anni o che abbiano svolto incarichi pastorali per lo stesso periodo di tempo con un buon esito e che stiano comprovando la loro chiamata per realizzare questo tipo di lavoro.
  2. IV. I ministri che sentono in loro la chiamata a divenire missionari e che non hanno delle precedenti esperienze, possono acquisirla lavorando sotto la direzione di un pastore, di un evangelista o di un missionario, purché le spese di viaggio ai campi missionari e le spese di mantenimento siano a proprio carico e purché siano approvati dal Comitato di Missioni Straniere. Quando verranno approvati come missionari potranno intraprendere il loro lavoro in questa categoria.
  3. V 11 Segretario di Missioni Straniere dovrà presentare i candidati per divenire missionari, che a suo giudizio soddisfano tutti i requisiti indispensabili; dovrà esaminarli e, nel caso vengano approvati, verranno inviati per compiere con la loro vocazione, con tutto l'appoggio che gli si può offrire.
  4. VI. I missionari che vengono inviati nelle missioni all'estero devono essere disposti a dedicare tutta la loro vita a questo nobile compito e devono compromettersi a lavorare con tutto l'impegno e buona volontà per quattro anni. Se per qualche motivo desiderano ritornare prima del completamento di questo periodo, dovranno fare la loro richiesta al Segretario di Missioni Straniere, il quale studierà le loro motivazioni e, se

sono giustificate, potrà autorizzarne il rientro, consultandosi precedentemente con il Comitato Direttivo Generale o, per lo meno, con il Vescovo Presidente. Coloro che torneranno senza preavviso perderanno ogni diritto e lo faranno a proprie spese.

6. VII. Per poter iniziare questo lavoro, i missionari dovranno avere almeno venticinque anni e non più di quarantacinque, dovranno essere coniugati e la loro moglie ugualmente dovrà essere disposta a partire, e che godano di buona salute fisica e mentale, sia loro che la propria famiglia.
7. Vili. I missionari supervisori con grado di vescovi possono essere inviati per decisione del Convegno Generale o riunione del Comitato Direttivo Generale; possono anche ricevere tale titolo quei missionari che abbiano lavorato in modo soddisfacente per almeno quattro anni nei suddetti campi e che ci siano almeno dodici chiese nel Paese o nella zona che andranno a supervisionare.
8. IX. Il Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica deve segnalare l'area in cui devono lavorare i missionari, in special modo per quanto riguarda il paese o i paesi in cui devono esercitare i missionari supervisori, fornendo loro quei documenti che li identificano insieme alle nomine e le facoltà che vengono loro concesse.
9. X. I vescovi missionari devono organizzare l'opera, formando i necessari settori, con la previa autorizzazione del Segretario di Missioni Straniere e con l'accordo dei Convegni che si svolgono nel loro campo missionario, nominando come anziani ausiliari altri  
1.  
2. missionari o ministri nativi che soddisfano i requisiti segnalati nella presente Costituzione.
3. XI. Con il proposito che i ministri nativi acquisiscano capacità ed esperienza sufficiente per poter assumere in futuro la direzione della chiesa nel proprio paese, si dovrà impartire loro l'istruzione adeguata e dare loro i mezzi opportuni affinché svolgano il compito di anziani ausiliari, purché abbiano i requisiti necessari e vi sia la necessità e la possibilità.
4. XII. I missionari che durante l'esercizio del loro lavoro non dimostrano fedeltà al sistema organizzativo, economico e dottrinale e che quindi rompono i principi di unione con l'Assemblea Apostolica che li ha inviati, saranno ritirati da tale incarico. Se si rifiutano di obbedire agli ordini del Segretario di Missioni Straniere, verranno disconosciuti, e cesseranno le responsabilità del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica nei loro riguardi.
- I. I missionari che per un'emergenza, sia di carattere personale o per altre circostanze, lasciano il campo missionario dovranno sopperire alle proprie spese. Per far sì che il Comitato di Missioni Straniere si assuma una qualsiasi responsabilità economica, dovranno esporre le proprie ragioni al Segretario di Missioni Straniere, il quale, dopo aver consultato il Comitato Direttivo Generale,

potrà determinare se far tornare i missionari al campo missionario e se le spese effettuate potranno essere rimborsate dalla Tesoreria delle Missioni Straniere o dovranno essere sostenute dal missionario che le ha fatte senza preavviso.

- II. Ogni quattro anni, i missionari potranno usufruire di un permesso retribuito fino a due mesi per tornare al proprio paese di origine. Potranno anche utilizzare le vacanze per riposare negli stessi campi missionari o per visitare altri paesi, nel caso in cui desiderino svolgere per un ulteriore periodo tale incarico. Tutti gli accordi a tale proposito si faranno tra il missionario e il Segretario di Missioni Straniere, ma il Comitato Direttivo Generale dovrà essere opportunamente informato. I missionari che alla fine dei quattro anni desiderano ritornare definitivamente al paese di origine avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ai due mesi di riposo.
- III. I missionari che, tornando dal campo missionario, desiderano prolungare la loro assenza per più di due mesi dovranno ottenere un permesso scritto del Segretario di Missioni Straniere, il quale potrà concederlo senza retribuzione per quanto riguarda il periodo che eccede le proprie vacanze.
1. XVI. Ogni missionario, prima di partire per i campi missionari, dovrà firmare un accordo nel quale si specificano le proprie obbligazioni, il periodo per il quale accetta e le responsabilità che l'Assemblea Apostolica si assume nei confronti del missionario e della sua famiglia.

- 2.
- 3.

#### 4. **DIPARTIMENTO DI LETTERATURA**

### 5. Capitolo quinto

#### 6. *ARTICOLO 27*

7. I. Il Dipartimento di Letteratura è responsabile della produzione del materiale necessario per l'esigenza dell'opera, quali innari, libri ispirati e di devozioni, libri di testo per le scuole bibliche, istituti e collegi; pubblicherà anche gli espositori della Parola di Dio per la scuola domenicale, registri per i battesimi e per la presentazione dei bambini, certificati, credenziali e tutta quella letteratura che contribuisce alla diffusione delle verità dell'Evangelo, all'educazione religiosa e all'elevazione intellettuale, morale e spirituale dei credenti.
8. Il fine di realizzare questi propositi, verrà organizzato un Comitato delle Pubblicazioni, il quale sarà presieduto dal Segretario di Educazione Cristiana ed avrà un Segretario di Distribuzione ed un tesoriere-amministratore. Il Comitato potrà impiegare tutto il personale che riterrà necessario, nell'ambito delle proprie possibilità e progressi.
- I. Tutte le entrate e le uscite saranno amministrare dal Tesoriere Generale.
- II. Deciderà su tutto ciò che riguarda la produzione, la distribuzione, i prezzi, il sistema di vendita, i libri che si devono acquistare di altri editori, i crediti che si devono concedere, gli sconti ed il tempo in cui si devono pubblicare le nuove edizioni approvate dal Comitato Direttivo Generale.
- III. Il Segretario di Educazione Cristiana, con l'approvazione del Comitato Direttivo Generale, determinerà come assumere i suoi impiegati, gli stipendi che gli si debbono corrispondere, le obbligazioni legali che dovranno essere adempiute e le altre spese di amministrazione, avendo sempre cura che ogni investimento sia di beneficio ed ogni spesa sia giustificata.
- IV. Il presidente del Comitato sarà responsabile delle edizioni che pubblicherà, avrà a proprio carico la correzione dei testi, selezionerà i libri delle case editrici, farà i contratti con gli editori, con le tipografie e le altre ditte impiegate nella produzione e nella distribuzione della letteratura.
1. VII. Il segretario si occuperà di tutta la corrispondenza, degli archivi del comitato e provvedere alle ri

chieste di letteratura a lui pervenute.

2. Vili. Il tesoriere-amministratore si occuperà del controllo della letteratura disponibile; riceverà e ordinerà i pagamenti e qualsiasi altra operazione economica che si riferisca alla letteratura a suo carico. Inoltre riporterà le annotazioni nei propri libri contabili. Farà i pagamenti archiviando le ricevute relative e farà una relazione mensile al Tesoriere Generale.

1.

2.

3. CREDENZIALI, UCENZE, CERTIFICATI DI INIZIAZIONE E NOMINE

#### 4. Capitolo sesto

#### 5. **ARTICOLO 28**

6. I. I ministri dell'Assemblea Apostolica, per poter svolgere tutte le funzioni del ministero in modo legale e autorizzato, dovranno portare con sé il proprio documento ministeriale in vigore.
  - a) I membri del Comitato Direttivo Generale, i vescovi, pastori, co-pastori, assistenti pastori, missionari, evangelisti e ministri onorari approvati dal Comitato Direttivo Generale dovranno portare con sé la propria credenziale.
  - b) I diaconi ordinati dovranno portare con sé la propria licenza ministeriale.
1. II. Quando un ministro o un iniziato al ministero, per motivi non giustificati, non avrà ricevuto la sua Credenziale, Licenza o Certificato non potrà officiare dal pulpito, e questo in qualsiasi livello, dal locale al nazionale.
  - I. Gli iniziati al ministero dovranno portare il proprio certificato di iniziazione valido.
  - II. Nella credenziale, licenza o certificato dovrà essere indicata la validità del documento. Per ottenendo si dovrà pagare la quota stabilita nel Convegno Generale o dal Comitato Direttivo Generale. La credenziale o la licenza in vigore concede ai ministri il diritto di esercitare il ministero e di usufruire dei privilegi che la Parola di Dio indica per coloro che sono in accordo ai nostri principi dottrinali. Essa è anche una dimostrazione di fratellanza che deve esistere tra coloro che sono affini nella dottrina, nel sistema organizzativo e nell'appoggio del nostro sistema economico.
  - III. Le credenziali, licenze e certificati di iniziazione dovranno avere le firme del Vescovo Presidente e del Segretario Generale. Al fine di ottenerle, i pastori dovranno riempire una domanda con la firma del proprio Vescovo Supervisore oppure con la firma del Segretario delle Missioni Nazionali se lavorano al di fuori di distretti costituiti; con la firma del Segretario di Missioni Straniere lavorano all'estero; con la firma del pastore se lavorano come subordinati in una chiesa locale.
- I. Le credenziali per i ministri missionari dovranno avere anche la firma del Segretario di Missioni Straniere, oltre a quella del Vescovo Presidente e del Segretario Generale, ed avrà una validità di quattro anni, o per un periodo di tempo specificato. Quando il missionario ritorna al paese d'origine senza permesso o si ritira dal proprio incarico per decisione del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica, la credenziale perderà la sua validità.
  - II. I vescovi del distretto dovranno portare con sé,
    - 1.
    - 2.
    3. oltre alla credenziale ministeriale, un documento firmato dal Vescovo Presidente e dal Segretario Generale nel quale viene specificata la loro nomina, il perimetro entro il quale è compreso il loro distretto ed il termine dell'esercizio della loro funzione.
4. VII. I ministri nati e che operano nei campi missionari dovranno portare con sé una credenziale

nella quale viene specificato la categoria e il luogo dove lavorano, fornita loro dal Segretario di Missioni, dal Missionario Supervisore e dal Presidente e Segretario del Comitato Direttivo del proprio paese, nel caso vi sia.

5. Vili. I missionari che hanno funzioni speciali all'estero dovranno portare, oltre alla propria credenziale ministeriale valida, la rispettiva nomina nel quale viene specificato in cosa consiste la loro commissione, le facoltà che vengono loro concesse ed il periodo di tempo in cui potranno esercitare le loro funzioni.
6. IX. Quando un ministro o un gruppo di ministri vengono designati per compiere una speciale commissione, all'interno o fuori dal paese, il Vescovo Presidente ed il Segretario Generale dovranno fornire loro la rispettiva documentazione, nella quale viene specificato in cosa consiste la commissione, le facoltà conferite ed il periodo di tempo concesso per compiere il lavoro commissionato.

## **7. RIUNIONI CONGIUNTE E RIUNIONI EPISCOPALI**

### **8. Capitolo settimo**

#### **9. ARTICOLO 29**

10. I. Tenendo in considerazione il fatto che i vescovi dei distretti sono d'aiuto per il Vescovo Presidente, essi dovranno essere convocati ad una riunione annuale, e quante altre volte sarà ritenuto opportuno, con il proposito di orientare il lavoro di supervisione e proporre piani pratici che possano soddisfare una o varie necessità dei distretti corrispondenti.
  - I. Il compimento di quanto stabilisce la presente Costituzione e di quanto è stabilito nei Convegni Generali e nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale è un dovere primario del Vescovo Presidente e dei vescovi supervisori.
  - II. Le riunioni congiunte saranno integrate dal Comitato Direttivo Generale e dal Corpo Episcopale.
  - III. Dovranno assistere alle riunioni episcopali per presiedere e redigere i rispettivi atti, il Vescovo Presidente ed il Segretario Generale; quest'ultimo dovrà rendere noto al Comitato Direttivo Generale e a tutti i vescovi i dettagli degli accordi con la dovuta diligenza.
  - IV. Quando il Vescovo Presidente riterrà necessario che altri membri del Comitato Direttivo Generale
    - I. siano presenti nelle riunioni episcopali oppure che altri vescovi del distretto assistano alle riunioni del Comitato Direttivo Generale, potrà convocarli.
    - II. VI. Gli accordi presi nelle riunioni episcopali avranno piena validità e dovranno essere osservati ed ubbiditi quando saranno stati ratificati dal Comitato Direttivo Generale o nell'ambito dei Convegni Generaliche potranno anche modificarli.

## **IV. TEMPLI E IMMOBILI**

### **V. Capitolo Ottavo**

#### **VI. ARTICOLO 30**

- I. Nella Segreteria Generale dell'Assemblea Apostolica si terrà un registro dei templi consacrati al servizio delle chiese in tutti i luoghi del Paese e anche degli immobili ed edifici che sono messi al servizio dell'opera di Dio.

- II. Quando una proprietà viene acquistata o donata per il servizio dell'Assemblea Apostolica, essa deve essere intestata esclusivamente alla "Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù".
- I. I pastori o gli incaricati delle chiese saranno responsabili della cura dei templi, dell'arredo, delle case pastorali e degli altri oggetti che appartengono al culto, i quali saranno ricevuti per inventario al momento dell'assunzione della responsabilità di incaricato; essi dovranno vegliare sulla conservazione e sul miglioramento degli stessi ed osservare tutte le leggi in materia di culti.
- II. Nessun ministro potrà disporre per uso personale delle proprietà o degli arredi acquisiti per l'uso del culto, poiché essi saranno destinati esclusivamente agli usi per cui sono stati acquistati.
- III. Il Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica, sebbene detenga il registro dei templi ed abbia la facoltà di comprare, vendere, affittare, ipotecare e prestare le proprietà appartenenti all'Assemblea Apostolica, non potrà disporre in nessun modo di essi senza avere il previo consenso del pastore e della maggioranza dei membri della congregazione in piena comunione ai quali appartiene la proprietà in questione.
  - I. Il consenso per l'attuazione di qualsiasi operazione sopra menzionata da parte del Comitato Direttivo Generale, dovrà essere concesso con atto firmato dal pastore e dalla maggioranza dei membri della rispettiva congregazione.
  - II. Quando una congregazione si scioglie e la proprietà dei beni immobiliari e degli arredi rimane inutilizzata, il Comitato Direttivo Generale e il Comitato Direttivo del distretto si accorderanno per l'esecuzione di una qualsiasi operazione sopra menzionata.
- III. VI. Tutto il denaro acquisito in seguito alla vendita
- IV. dei templi e delle proprietà immobili appartiene all'Assemblea Apostolica, così come ogni entrata per prestiti bancari, ipoteche o prestiti di qualsiasi altra natura dovrà collocarsi in un conto a nome dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù. Questi fondi saranno depositati in un istituto di credito con le firme congiunte del Tesoriere Generale, del Vescovo del Distretto e del Pastore. Venrà amministrato solo in accordo con la congregazione ed il pastore, col vescovo supervisore ed il Comitato Direttivo Generale.
- V. VII. I membri del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù non dovranno mai apporre la propria firma per dare garanzie o accettare documenti al di fuori della loro funzione ufficiale.

## **VI. FEDECOMMESSO PRO BENI IMMOBILI**

### **VII. Capitolo Nono**

#### **VIII.**

#### **IX. ARTICOLO 31**

##### **X.**

- XI. I. Con il fine di costituire un fondo di prestiti per finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di templi, si organizzerà un fedecommesso pro beni immobili.
  - I. Questo fondo si alimenterà con il cinque per cento delle decime delle decime inviate alla Tesoreria Generale e con il cinque per cento delle decime dei pastori versate alla tesoreria dei distretti.
  - II. Questo fondo, per il suo funzionamento, sarà amministrato da un comitato presieduto dal Tesoriere Generale complementato da un vescovo supervisore, un anziano ausiliare e due pastori; questi ultimi tre con conoscenze professionali nel settore finanziario e degli investimenti. Questo comitato, escluso il Tesoriere Generale, sarà nominato ogni quattro anni dal Comitato Direttivo Generale.

## **I. RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI ECCLESIASTICHE**

## II. Capitolo Decimo

### **III. ARTICOLO 32**

- I. Crediamo nell'universalità della Chiesa e che essa debba essere unita da vincoli di amore e lealtà verso i principi dottrinali della Parola di Dio.
- II. Crediamo anche che l'unità nella fede sia una meta alla quale possiamo arrivare solo conservando l'unità nello Spirito nel vincolo della pace (Efesini 4:3). Pertanto, stimiamo e rispettiamo tutte le organizzazioni cristiane con un credo simile al nostro, all'interno e fuori del Paese, con le quali possiamo unirici nel-
  - I.
  - II.
  - III.
  - IV. la fratellanza cristiana per lavorare con ideali comuni; desideriamo però conservare la nostra indipendenza e non accettiamo nessun patto o compromesso che ci priva del diritto di predicare l'evangelo ad ogni creatura.
- I. Sebbene stimiamo e rispettiamo ogni organizzazione evangelica che differisce dal nostro credo basilare, in nessun caso possiamo accettare di essere privati, da qualche compromesso o per una semplice accettazione della fratellanza, della libertà di ricevere nella nostra chiesa, in piena comunione, quelle persone che volontariamente accettano i nostri principi dottrinali. Raccomandiamo ai ministri della nostra chiesa di trattare con rispetto e considerazione tutte le persone di altri credi, senza, però, accettare condizioni che compromettono i suoi principi dottrinali o la sua libertà di azione.
- II. Tenderemo sempre la nostra mano di fratellanza a chi cerca di servire sinceramente Dio ed estendere il Suo regno sulla terra dando il nostro appoggio alla causa biblica; raccomandando ogni ministro e ogni membro dell'Assemblea Apostolica di cooperare disinteressatamente ed attivamente affinché le Sacre Scritture vengano diffuse.
- III. Crediamo che le condizioni geografiche, storiche, culturali, tradizionali e nazionali producano differenze nel modo di pensare e di agire. Di conseguenza, nelle nostre relazioni con organizzazioni con dottrine simili alle nostre, stabilite all'estero, accettiamo e rispettiamo queste caratteristiche, quando esse non implicino disobbedienza agli insegnamenti biblici fondamentali (Atti 10:34-35, Romani 14:1-23, Il Corinzi 8:1-13).

## **I. SOCIETA' DEI FRATELLI, DELLE SORELLE DEI GIOVANI E DEGLI INTERMEDI**

## II. Capitolo Undicesimo

### **III.**

### **IV. ARTICOLO 33**

#### **v.**

- I. Con il proposito di incanalare i membri della chiesa nella via del progresso spirituale, morale e sociale provvedendo loro le opportunità e mezzi per servire nell'opera del Signore secondo l'età, il sesso e lo stato civile, si organizzeranno in ogni congregazione delle società maschili, femminili, giovanili ed intermedie.
- II. Ogni società funzionerà in accordo con i rispettivi statuti, i quali saranno approvati dal voto ministeriale dei Convegni Generali.
- I. III. Le società locali di fratelli, sorelle, giovani e in termedi avranno come consiglieri i rispettivi pastori; i settori avranno come consiglieri gli anziani ausiliari; le federazioni come consigliere avranno il vescovo del

distretto; le confederazioni avranno come consigliere il Vescovo Presidente.

- II. IV Quando si presentano proposte o iniziative per
- III.
- IV. emendare, ampliare o riformare gli articoli degli statuti delle società, si procederà come da regolamento secondo l'art. 72 della Costituzione dell'Assemblea Apostolica.
- V. V Gli statuti che regolano le società dei fratelli, sorelle, giovani e intermedi saranno revisionati ogni quattro anni, oppure quando il Comitato Direttivo Generale lo riterrà necessario. Ogni revisione verrà realizzata come da regolamento secondo l'art. 72 della presente Costituzione.

## **VI. PRIVILEGI**

### VII. Capitolo Dodicesimo

#### *VIII.*

#### **IX. ARTICOLO 34**

##### X.

- I. Il Vescovo Presidente che, avendo terminato il suo periodo costituzionale, deciderà di non presentarsi per essere rieletto, o nel caso che non venga rieletto, potrà figurare come candidato per gli altri incarichi del Comitato Direttivo Generale, così come viene indicato nell'art. 4 comma 6 della presente Costituzione.
- II. Il Vescovo Presidente uscente e i membri del Comitato Direttivo Generale che si sono dedicati esclusivamente alle loro funzioni nel Comitato Direttivo, e che non sono stati rieletti per lo stesso incarico o per altri incarichi, verranno aiutati dal Comitato Direttivo entrante affinché trovino una sistemazione nel ruolo a loro più conviene; il Comitato Direttivo avrà la responsabilità di provvedere loro un aiuto economico, morale e spirituale durante il periodo di transizione per un minimo di tre mesi.

## **I. RINUNCE**

### II. Capitolo Tredicesimo

#### **III. ARTICOLO 35**

- I. In caso di rinuncia da parte di un Vescovo Presidente, la sua richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica in riunione plenaria.
- II. In caso di rinuncia da parte di un membro del Comitato Direttivo Generale, un vescovo del distretto o un membro delle Confederazioni Nazionali di fratelli, sorelle, giovani o intermedi, questa dovrà essere presentata per iscritto al Vescovo Presidente.
- I. In caso di rinuncia da parte di un anziano ausiliare, pastore, incaricato di un'opera o altri ministri, così come di qualsiasi altro membro delle Federazioni di fratelli, sorelle, giovani e intermedi, questa dovrà essere presentata per iscritto al rispettivo vescovo.
- II. I diaconi e gli altri ministri delle chiese locali, i
- I. membri dei comitati direttivi delle società di fratelli, sorelle, giovani e intermedi e gli altri ufficiali delle chiese locali, dovranno presentare la loro rinuncia per iscritto ai rispettivi pastori.
- II. V. Le autorità competenti, secondo quanto è stato indicato nei precedenti incisi, dovranno esaminare la rinuncia con molta cura. In questi casi, la commissione che verrà stabilita sarà formata da un minimo di tre ministri con le qualità necessarie. La rinuncia in questione sarà accettata quando essa sarà giustificata e dopo aver adottato tutti i mezzi legali e persuasivi a disposizione.

### III. GIUDIZI E DESTITUZIONI

#### IV. Capitolo Quattordicesimo

#### V. VI. ARTICOLO 36 VII.

- VIII. La Chiesa riconosce il Signore Gesù Cristo quale Giusto Giudice supremo di ogni uomo e sa che compariremo davanti al Suo Santo Tribunale per essere giudicati e che solo allora verranno rivelati i veri sentimenti e le azioni di ogni uomo.
- IX. Tuttavia, nella Parola di Dio, troviamo l'autorizzazione data alla Chiesa di giudicare i membri che commettono errori o disobbedienze. Questi giudizi hanno due obiettivi:
- X. 1 ) Conservare, fin dove sia umanamente possibile, la purezza della Chiesa, correggendo e destituendo coloro che, ostentandosi cristiani, disobbediscono alla Parola di Dio e arrecano vergogna alla Chiesa mettendo altri cristiani fedeli ne pericolo di commettere gli stessi errori (I Corinzi 6:16, Tito 2:10);
- XI. 2) Considerare gli errori dei fratelli che, sebbene possano sembrare di minore importanza, portano ugualmente il pericolo di una maggiore contaminazione spirituale. In questi casi il principale proposito è quello di correggere e cercare il modo in cui i fratelli possano rettificare il proprio errore ed essere ristabiliti nella comunione con la Chiesa (Galati 6:1-2, Il Timoteo 2:24-26, I Giovanni 5:16-17, Il Corinzi 2:5-7).
- I. Ai pastori spetta il compito di consigliare i propri membri, giudicare fra di loro, correggere coloro che sbagliano, far cessare le funzioni dei propri aiutanti che sono insubordinati, quando essi non appartengano al ministero, e destituire coloro che, una volta comprovata la cattiva condotta, non possano essere tenuti all'interno della Chiesa (I Timoteo 5:20-21, Tito 1:13, 3:10, Ebrei 13:17).
- II. I ministri ordinati, assistenti pastori, evangelisti, incaricati e pastori saranno giudicati in una riunione presieduta dal vescovo del distretto corrispondente e alla presenza di almeno due anziani ausiliari, oltre ai necessari testimoni.
- I. Gli anziani ausiliari, vescovi e ufficiali del Comitato Direttivo Generale dovranno essere giudicati in una riunione presieduta dal Vescovo Presidente o, in sua assenza, dal Vescovo Vice-presidente con l'assistenza del Segretario Generale e altri tre membri, siano essi del Comitato Direttivo o del Corpo Episcopale.
- II. Le accuse contro ministri ordinati, assistenti pastori, incaricati e pastori dovranno essere presentate per iscritto in duplice copia al vescovo del distretto corrispondente.
- III. Il vescovo del distretto che riceverà le accuse menzionate nel comma precedente invierà una copia alla persona accusata, indicando la data e il luogo dove si eseguirà il giudizio affinché egli possa comparire. La copia originale delle accuse resterà nelle mani del vescovo per usarla il giorno in cui si verificherà il giudizio.
- I. Le accuse contro anziani ausiliari, vescovi e membri del Comitato Direttivo Generale saranno presentate al Vescovo Presidente o, in sua assenza, al Vescovo Vice-presidente, per iscritto e in duplice copia, controfirmate da almeno due accusatori (I Timoteo 5:19).
- II. Il Vescovo Presidente o, in sua assenza, il Vescovo Vice-presidente invierà una copia alla persona accusata, indicando la data e il luogo dove verrà svolto il giudizio. La copia originale resterà nelle mani di colui che presiederà il giudizio per usarla nel giorno corrispondente.
- I. Vili. Le persone che presiedono nei giudizi convocheranno con il dovuto anticipo coloro che devono partecipare ad esso, inclusa la parte accusatrice e la parte accusata oltre ai necessari testimoni (Deuteronomio 19:15).
- II. IX. Le persone accusate avranno il diritto di pre

sentare, a propria difesa, i testimoni che riterranno necessari e il diritto di essere affiancati da un ministro dell'Assemblea Apostolica da loro selezionato e che sia presente in sede di giudizio.

- I. Non si giudicherà alcuna persona in sua assenza né si svolgerà il giudizio se non sarà presente la parte accusatrice.
- II. Se la parte accusata o la parte accusatrice non si presenta, colui che presiede il giudizio deciderà se convocare una nuova riunione o se proseguire in altro modo.
- I. Quando un pastore giudica un membro della propria congregazione, l'anziano ausiliario corrispondente dovrà essere presente con la previa autorizzazione del vescovo supervisore.
- II. Ogni persona sottoposta a giudizio sarà considerata innocente fintanto che non vengano provate le accuse contro di essa.
- I. XIV. Di ogni giudizio verificatosi verrà redatto un atto in triplice copia, dove verrà annotata ogni dichiarazione delle persone intervenute nel giudizio e la risoluzione presa nei confronti dell'accusato. Una copia verrà inviata al Segretario Generale, un'altra resterà nella Segreteria del Distretto e l'ultima verrà consegnata all'accusato.
- II.
- III.
- IV. XV. Qualora un ministro non mantiene l'impegno di fedeltà verso i principi dottrinali, il sistema di organizzazione e disciplina della Chiesa e svolge un lavoro contrario alla stessa, mettendo in pericolo l'integrità e l'unità della Chiesa, dovrà essere convocato dalle autorità indicate e, nel caso in cui egli manifesti di aver modificato le proprie convinzioni religiose o di non poter continuare ad esercitare fedelmente il ministero con feritogli, dovrà essere cessato dal proprio incarico e, se necessario, destituito dal ministero e da membro della Chiesa.
- V. XVI. Se una persona accusa un'altra e non può comprovare le proprie accuse, si prenderanno le misure necessarie per correggere il falso accusatore e per reintegrare l'accusato.

## VI. APPELLI

### VII. ARTICOLO 37

- I. I membri delle chiese locali che sono stati giudicati dal proprio pastore e che considerano ingiusto il giudizio emesso, avranno il diritto di appellarsi al Comitato Direttivo Distrettuale, il quale esaminerà il caso e determinerà se fare un nuovo giudizio o se ratificare il verdetto dato dal pastore (Deuteronomio 1:17, III Giovanni 10).
- II. Se un membro considera ingiusto il giudizio decretato dal Comitato Direttivo Distrettuale, avrà il diritto di appellarsi al Vescovo Presidente, il quale raccomanderà ciò che si deve fare in questo caso.
- I. I ministri che siano stati giudicati da un vescovo del distretto e che considerano ingiusto il giudizio a proprio emesso, avranno il diritto di appellarsi al Vescovo Presidente, il quale considererà il caso con gli altri membri del Comitato Direttivo Generale, i quali determineranno se si debba svolgere un altro giudizio o se si dovrà rispettare il verdetto emesso.
- II. Gli anziani ausiliari, vescovi o membri del Comitato Direttivo Generale che siano stati giudicati e che non sono in accordo con il giudizio emesso, potranno appellarsi al Convegno Generale più

vicino, nel quale si studierà il caso e con l'approvazione della maggioranza dei ministri presenti, si prenderà una decisione definitiva.

## I. LEALTA' MINISTERIALE

### II. Capitolo Quindicesimo

#### **III. ARTICOLO 38**

- IV. Per essere ministri dell'Assemblea Apostolica si
- V. richiede di soddisfare una serie di requisiti contenuti nella Parola di Dio e nella presente Costituzione, fra i quali sono importanti quelli di credere e praticare la dottrina di Cristo in conformità all'ordine apostolico e di essere in accordo e praticare il sistema economico e organizzativo dell'Assemblea Apostolica.
  - I. E' un dovere primario conservare l'unità dello Spirito nel vincolo di pace, affinché tutti possiamo arrivare all'unità della fede, per cui ogni ministro deve sforzarsi di conservare l'armonia e la convivenza fra tutti i membri dell'Assemblea Apostolica e del ministero e fra tutte le congregazioni e distretti che la formano.
  - II. Ogni ministro, nel momento in cui assume l'incarico conferitogli, si impegnerà a compiere, come cristiano, tutti i doveri assunti, compromettendosi a procedere in tutta lealtà e onore, accettando tutti i diritti e doveri inerenti, senza violare i principi dottrinali e organizzativi dell'Assemblea Apostolica.
    - I. IV Se con il passare del tempo un ministro si trovasse impedito, sia per motivi di coscienza, sia per convinzione personale o per incapacità fisica o morale, o per aver perso la volontà di sacrificarsi per la causa di Dio, dovrà presentare la propria rinuncia a chi di dovere e ritirarsi dalle proprie funzioni senza causare danno al gregge del Signore, per lealtà alla fratellanza e fedeltà verso Dio.

## II. VIOLAZIONI ALLA COSTITUZIONE

### **III.**

#### **IV. ARTICOLO 39**

### **V.**

- VI. L'Assemblea Apostolica rispetta e riconosce la Bibbia quale Parola di Dio, libro supremo e quale legge a cui deve sottomettersi ogni ministro, membro e la presente Costituzione. Pertanto stabilisce quanto segue:
  - I. Il Vescovo Presidente, nel momento in cui viene eletto, per essere confermato nel suo incarico, dovrà impegnarsi pubblicamente al compimento di tutti gli ordinamenti stabiliti nella presente Costituzione, impegnandosi con molta cura al compimento di tutti i propri doveri e si esercitano tutti i propri diritti con attaccamento dalla giustizia, esigendo dagli altri membri del Comitato Direttivo Generale e dai vescovi supervisor il compimento di tutti gli obblighi prescritti.
  - II. Gli altri membri del Comitato Direttivo Generale e i vescovi supervisor dovranno fare lo stesso impegno ed esercitare le proprie funzioni con giustizia, esigendo dagli altri membri del Comitato Direttivo Generale e dai vescovi supervisor il compimento di tutti gli obblighi prescritti.
    - I. III. Se per sventura il Vescovo Presidente dovesse violare alcun articolo della Costituzione, gli altri membri del Comitato Direttivo Generale, presieduti dal Vescovo Vice-presidente, dovranno costituirsi in una commissione di Onore e Giustizia, e con tutto il rispetto dovranno richiamare all'attenzione il Vescovo Presidente, affinché rettifichi la propria attitudine e ritorni all'adempimento dei propri doveri,

considerando che la sua alta investitura richiede ciò.

- III. IV. Se la violazione alla Costituzione viene fatta da uno qualsiasi degli altri membri del Comitato Direttivo Generale o da un vescovo supervisore, il Vescovo Presidente insieme al Segretario Generale e ad altri tre membri da lui nominati, dovranno costituirsi in una commissione di Onore e Giustizia, per richiamarlo all'attenzione sugli errori e per farlo tornare entro i confini della legalità.
- IV. V. Qualora qualsiasi membro del Comitato Direttivo Generale che ha trasgredito la costituzione desista nel fare la rettifica indicata, la commissione di Onore e Giustizia potrà emettere una sentenza di destituzione la quale dovrà essere rispettata da tutto il popolo del Signore.
- V. VI. In caso di destituzione del Vescovo Presidente, il resto dei membri del Comitato Direttivo Generale convocherà tutti i vescovi distrettuali per l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Vescovo Presidente. Questa convocazione sarà fatta dal Segretario Generale immediatamente dopo la sentenza di destituzione e i convocati dovranno riunirsi entro un periodo di tempo non superiore a quindici giorni a partire dalla convocazione.
- VI. VII. In caso di destituzione di un membro del Comitato Direttivo Generale, la commissione di Onore e Giustizia che ha emesso la sentenza di destituzione convocherà il resto dei membri del Comitato Direttivo Generale per fare la nomina del funzionario che dovrà coprire il posto vacante.
- VII. Vili. Se venisse preso alcun accordo in sede di Convegno Generale, Convegno Distrettuale, Riunione del Comitato Direttivo Generale o Riunione Episcopale in violazione alla presente Costituzione, la commissione di Onore e Giustizia proporrà che la riunione del Comitato Direttivo Generale o il Convegno Generale più vicino annulli tale accordo e che venga rispettata la Costituzione nella parte violata.
- VIII. IX. La mancanza di rispetto verso la Costituzione in qualsiasi sua parte è una violazione, anche quando lo si fa per ignoranza. Pertanto si dovrà nominare in ogni Convegno Generale o Distrettuale, riunione del Comitato Direttivo Generale o Riunione Episcopale una Commissione Legale formata da due o tre esperti i quali verificheranno che ogni accordo sia conforme alla Costituzione.
- IX. X. Qualora per alcun motivo si consideri necessario discutere su qualcosa che sia contro la Costituzione, si dovrà nominare una commissione formata da tre o cinque membri, i quali studieranno ampiamente il caso e suggeriranno ciò che si deve fare, avendo la possibilità di chiedere che si riformi, si ampli, si aggiorni o si rinnovi l'articolo, il comma o il vocabolo opportuno al fine di proseguire avanti nel progresso e nel benessere della Chiesa.

## **X. ORGANIZZAZIONE DEI DISTRETTI**

XI. Capitolo Sedicesimo

*XII.*

*XIII. ARTICOLO 40*

XIV.

- I. Per facilitare la supervisione e l'organizzazione delle chiese locali, le quali devono conservare la loro

unità e comunione con le altre congregazioni, l'opera verrà organizzata in distretti e settori.

- II. Per l'organizzazione di un nuovo distretto si considererà l'estensione dell'area territoriale o altri fattori menzionati dal Comitato Direttivo Generale.
- I. III. Al Comitato Direttivo Generale spetta il compito di determinare quando si deve formare un nuovo distretto ed il suo perimetro.
- II. IV Ogni distretto avrà un Comitato Direttivo formato da: un vescovo supervisore, un segretario, un tesoriere e degli anziani ausiliari.
- III. V. In ogni distretto si organizzeranno le federazioni di fratelli, sorelle, giovani e intermedi.

#### **IV. SUPERVISIONE DEI DISTRETTI**

##### ***V. ARTICOLO 41***

- I. Per la supervisione di ogni distretto, si nominerà un vescovo il quale verrà eletto in un Convegno Distrettuale e svolgerà le sue funzioni per un periodo di quattro anni o fino a che venga eletto un successore.
- II. Quando si organizza per la prima volta un distretto, il Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica in seduta plenaria, nominerà il vescovo che lo superviserà per un periodo di quattro anni, alla fine del quale si svolgeranno le elezioni nel Convegno Distrettuale relativo.
- I. III. I vescovi di distretto potranno svolgere le loro funzioni solo per due periodi consecutivi e per poter tornare ad occupare lo stesso ruolo nel distretto si richiede che siano passati almeno quattro anni dal momento in cui hanno cessato l'incarico e che siano stati proposti, approvati ed eletti per l'incarico. Potranno essere nominati dal Comitato Direttivo Generale per esercitare come vescovi in un altro distretto per coprire un posto vacante (come supplenti).
- II. IV Quando un vescovo supervisore viene eletto per occupare un posto nel Comitato Direttivo Generale, avrà un anno di tempo per lasciare la sua responsabilità come supervisore del distretto. Nella Assemblea Apostolica si potrà esercitare:
  - a) la funzione di pastore e di membro del Comitato Direttivo Generale
  - b) la funzione di pastore e di vescovo supervisore di distretto
  - a)
  - b)
  - c)
  - d)
  - e)
- I. Per aiutare il vescovo nella supervisione del distretto, verranno eletti gli anziani ausiliari in quelle aree dove vi sono diverse congregazioni raggruppate che possono essere facilmente supervisionate da un anziano ausiliare.
- II. Gli anziani ausiliari saranno eletti nei Convegni dei distretti relativi e svolgeranno le loro funzioni per un periodo di due anni o fino a che venga eletto un successore. Potranno svolgere lo stesso incarico solo per quattro periodi consecutivi, se essi verranno proposti ed eletti dal corpo ministeriale votante. Per poter occupare nuovamente lo stesso posto dovranno passare almeno due anni dopo i quattro periodi consecutivi, a meno che non siano eletti in un altro settore.
- a) VII. Per organizzare nuovi settori nei distretti e nominare gli anziani ausiliari corrispondenti, bisognerà

ottenere l'autorizzazione del Vescovo Presidente.

- b) Vili. In ogni settore, oltre all'anziano ausiliare, verranno eletti un segretario-tesoriere o un segretario e un tesoriere per collaborare nella supervisione del settore corrispondente.
- c) IX. L'elezione del tesoriere, segretario o segretario-tesoriere del settore verrà svolta in una riunione settoriale presieduta dal vescovo supervisore e dall'anziano ausiliare; essi svolgeranno le loro funzioni per un periodo di due anni a partire dall'elezione o fino a che non vengano eletti dei successori.
- d) X. I direttori delle segreterie verranno nominati dal Comitato Direttivo Distrettuale. I comitati saranno formati da un direttore, un segretario e un promotore; saranno inoltre nominati i coordinatori dei settori.
- I. L'elezione delle federazioni potranno svolgersi prima o durante i Convegni Distrettuali.
- II. Le richieste dei ministri che desiderano essere presi in considerazione come evangelisti distrettuali dovranno essere presentate al Comitato Direttivo Distrettuale, per essere analizzate ed approvate.

**a) INQUISITI PER ESSERE VESCOVI**

**b) ARTICOLO 42**

c)

- d) Per essere vescovi di un distretto bisogna possedere i seguenti requisiti:
  - I. Avere le qualità morali e spirituali indicate nella Parola di Dio (I Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9, I Pietro 5:1-3).
  - II. Avere un'età di almeno trenta anni.
    - I. Essere ministro ordinato ed aver servito nel ministero dell'Assemblea Apostolica per un periodo non inferiore a sette anni.
    - II. Avere avuto almeno due anni di esperienza come anziano ausiliare o aver svolto in modo soddisfacente un periodo di attività nel Comitato Direttivo Distrettuale; essere dedicati attivamente nel ministero al momento dell'elezione ed occupare almeno il posto di pastore.
  - d) V. Essere in accordo con il sistema dottrinale di organizzazione ed il piano di lavoro dell'Assemblea Apostolica e comprometersi pubblicamente a compiere il lavoro che gli viene assegnato.
  - e) VI. Essere approvato per comparire come candidato da una commissione qualificatrice nominata per il caso.

**f) REQUISITI PER ESSERE ANZIANI AUSILIARI**

**g) ARTICOLO 43**

- h) Per essere anziani ausiliari bisogna possedere i seguenti requisiti:
  - I. Avere le qualità morali e spirituali indicate nella Parola di Dio (I Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9, I Pietro 5:1-3).

- II. Avere un'età di almeno venticinque anni.
- a) III. Avere almeno quattro anni di esperienza pastorale
- I Essere dedicato attivamente nel ministero pastorale al momento dell'elezione.
- II Essere in accordo con il sistema dottrinale di organizzazione ed il piano di lavoro dell'Assemblea Apostolica e comprometersi pubblicamente a compiere il lavoro che gli viene assegnato.
- a) VI. Essere approvato per comparire come candidato da una commissione qualificatrice nominata per il caso.

**b) ELEZIONE DEL VESCOVO DEL DISTRETTO**

*c)*  
**d) ARTICOLO 44**  
*e)*

- f) Per svolgere le elezioni di ogni vescovo si procederà nel modo seguente:
  - I. Il corpo ministeriale sarà in preghiera e digiuno.
  - I. Il Presidente del Convegno Distrettuale nominerà una Commissione di Elezioni formata da tre membri.
  - I. Ogni votante scriverà in segreto, nel foglio delle votazioni, il nome del candidato.
  - II. Avranno diritto al voto il vescovo supervisore corrispondente, gli anziani ausiliari, un rappresentante di ogni chiesa organizzata che inderogabilmente sarà il pastore o l'incaricato dell'opera. Nel caso in cui un pastore non possa assistere al Convegno Distrettuale per un motivo giustificato, manderà al suo posto un rappresentante al quale dovrà comunicare la propria volontà.
  - III. Il Presidente del Convegno Distrettuale, insieme alla Commissione Qualificatrice, estenderà, nel
    - a)
    - b)
    - c)
    - d) caso opportuno, il diritto al voto nel momento dell'elezione, agli evangelisti nazionali e agli ex-pastori che per motivi giustificati non detengono un pastorato ma che ugualmente sono in piena comunione. Tutti i votanti dovranno portare con sé la credenziale ministeriale in vigore.
    - e) VI. La Commissione delle Elezioni raccoglierà tutti i voti e, dopo aver fatto il conteggio, consegnerà alla Commissione Qualificatrice i nomi dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
    - f) VII. Se la Commissione Qualificatrice approva i candidati, si renderanno noti i nomi degli stessi per poter effettuare la votazione.
    - g) Vili. Dopo aver annunciato i nomi dei candidati approvati, si presenteranno all'assemblea e si pregherà affinché Dio indichi quale debba essere eletto come vescovo.
    - h) IX. Dopo la preghiera, ogni ministro scriverà nel foglio delle votazioni il nome del candidato prescelto.
    - I. La Commissione delle Elezioni raccoglierà i voti e, dopo aver effettuato il conteggio, annuncerà il nome del candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
    - II. Il vescovo eletto, per essere confermato nel suo incarico, dovrà comprometersi pubblicamente ad obbedire ai principi dottrinali, economici e organizzativi delineati nella Costituzione.

**a) ELEZIONE DELL'ANZANO AUSILIARE**

**b) ARTICOLO 45**

- c)
- d) Gli anziani ausiliari saranno eletti come segue:
- e) I. Quando in un settore ci sarà il personale adeguato, i pastori dello stesso proporranno i candidati per il posto di anziano ausiliare, i quali dovranno essere approvati dalla Commissione Qualificatrice.
- I. In seguito all'approvazione della Commissione Qualificatrice, i candidati verranno presentati all'assemblea e si pregherà per ricevere una guida divina.
- II. I votanti del settore corrispondente eleggeranno a maggioranza di voti uno dei candidati.
- I. Per l'elezione dell'anziano ausiliare si userà lo stesso sistema descritto per l'elezione del vescovo del distretto, facendo eccezione per quanto riguarda il periodo di tempo.
- II. Ogni anziano ausiliare eletto, al fine di essere confermato nell'incarico, dovrà compromettersi pubblicamente ad obbedire ai principi dottrinali, organizzativi ed economici delineati in questa Costituzione.
- a) VI. Qualora in un settore, al momento dell'elezione, non vi sarà personale con le caratteristiche approvate dalla Costituzione non avendo i requisiti di tempo richiesti per figurare come candidati nel ruolo di anziano, la Commissione Qualificatrice proporrà come candidati due ministri che, secondo l'opinione della Commissione, siano i più indicati.
- b)
- c) **LA COMMISSIONE QUALIFICATRICE**

**d) ARTICOLO 46**

- I. Per determinare se una persona abbia o no diritto, capacità o idoneità per figurare come candidato al ruolo di vescovo o anziano ausiliare, si nominerà, ogni volta, in occasione delle elezioni, una Commissione Qualificatrice, la quale includerà il Vescovo Presidente o un suo rappresentante più due o quattro persone da egli stesso designate.
- II. La Commissione delibererà in un luogo separato dall'assemblea. Se un ministro ha un'obiezione verso la candidatura di un altro ministro, presenterà in forma privata le proprie obiezioni alla Commissione Qualificatrice. Mentre vengono discusse le obiezioni, si sospenderanno le elezioni. Non saranno permesse discussioni di obiezioni di fronte all'assemblea.
- I. Se uno dei due candidati, a giudizio della Commissione Qualificatrice, non risponde ai requisiti indicati nell'art. 43, si farà una nuova elezione.
- II. Se le obiezioni contro un candidato vengono accettate, la Commissione Qualificatrice sceglierà un altro candidato fra gli altri precandidati ed ordinerà che si faccia un'altra selezione per scegliere un altro candidato che figuri insieme al primo approvato.
- a) **DOVERI DEI VESCOVI**

**b)**  
**c) ARTICOLO 47**

- d)
- e) 1.1 vescovi devono supervisionare i distretti dove sono incaricati, i quali fanno parte di una entità maggiore, ossia la Chiesa in generale; il loro primo dovere è quello di vegliare al fine di conservare la Chiesa e affinché l'opera a loro carico sia strettamente unita a quella di altri distretti.
- I. I vescovi sono i più diretti responsabili dell'opera sotto la loro cura e, affinché vi sia una maggiore attenzione, dovranno aiutare ad organizzare il governo di ogni congregazione locale nel modo più conveniente, seguendo le linee del sistema organizzativo approvato in questa Costituzione. Nei casi necessari interverrà nell'organizzazione interna delle chiese.

- II. Dovrà stabilire ed organizzare nuove chiese, con la cooperazione dei ministri sotto la sua cura.
- I. Non dovrà ritenersi indipendente nelle sue azioni e per questo motivo dovrà essere soggetto all'autorità del Comitato Direttivo Generale dell'Assemblea Apostolica ed informare con cadenza bimestrale il Vescovo Presidente circa le sue attività.
- II. Dovrà vegliare affinché ognuno dei pastori sotto la sua cura compiano con i loro doveri in riguardo alle società di fratelli, sorelle, giovani ed intermedi, scuola domenicale, contributi per l'opera missionaria e l'invio delle percentuali alla Tesoreria Generale, al Comitato di Educazione Cristiana e di qualsiasi altro apporto concordato.
  - a)
  - b)
  - c) Dovrà vegliare affinché tutti i pastori e ministri sotto la sua cura siano puntuali nel pagamento delle decime. I vescovi stessi dovranno essere di esempio inviando la propria decima alla Tesoreria Generale.
- I. Saranno responsabili del proprio distretto per quanto riguarda il compimento degli accordi presi in sede di Convegni Generali, Riunioni Congiunte, Riunioni del Comitato Direttivo Generale e Riunioni Episcopali. Inoltre, svolgeranno la valutazione pastorale annuale.
  - a) Vili. Dovranno rendere una relazione per iscritto per quanto riguarda le proprie attività in ogni Convegno Distrettuale, includendo una relazione statistica corrispondente.
  - b) IX. Dovranno incentivare i pastori, nel lavoro di evangelizzazione locale, ad aprire nuovi campi per stabilire chiese, in accordo con i piani di lavoro approvati dal Comitato Direttivo Generale. Inoltre dovranno informare per iscritto, al Vescovo Presidente, circa i risultati annuali del lavoro evangelistico.
- I. Dovranno organizzare attività evangelistiche, campagne di guarigione, culti di confraternita ed ogni altro tipo di attività che abbia per oggetto un beneficio spirituale e materiale del distretto sotto la loro cura.
- II. Dovranno vegliare affinché si amministrino correttamente i fondi delle chiese e delle società locali, delle scuole domenicali, federazioni e tesorerie del distretto.
- I. Dovranno compiere ogni obbligazione a loro riferita nei regolamenti delle federazioni di fratelli, sorelle, giovani ed intermedi.
- II. Lavoreranno in modo che nel proprio distretto si distribuisca l'organo ufficiale della Chiesa, gli espositori ed altra letteratura approvata.
  - a) XIV Veglieranno affinché ogni chiesa sia puntuale nell'invio del 3% per il piano di pensionamento pastorale, secondo il regolamento dell'art. 19 inciso Vili della presente costituzione.
  - b) Veglieranno affinché i fondi di questi apporti si depositino unicamente per questo piano. Nella loro relazione annuale da consegnare al Vescovo Presidente, dovranno includere anche i dati relativi al piano di pensionamento pastorale.

**c) COMPETENZE DEI VÉSCOVI**

**d) ARTICOLO 48**

- e) Le competenze dei vescovi saranno le seguenti:
- f) I. Faranno per regola generale il cambio o rimozione dei pastori e ministri in sede di Convegno Distrettuale o di riunione ministeriale; avranno la facoltà di nominare pastori o incaricati di congregazioni e di fare tutti i cambi ministeriali necessari. Non ci sarà nessun cambio o rimozione di ministro senza la previa

- g)
- h) autorizzazione del Vescovo Presidente.
- i) II. Quando repentinamente una chiesa rimane senza pastore, potrà assumere il pastorato della stessa fino alla normalizzazione della situazione.
- j) III. Se il distretto è piccolo e non può farsi carico del sostegno economico al vescovo, quest'ultimo ha il diritto di assumere il pastorato di una chiesa, in accordo con il Comitato Direttivo Generale.
- k) IV. Qualora uno dei ministri sotto la sua supervisione non adempia i propri doveri ministeriali o commetta errori per i quali deve essere cessato dal ministero, il vescovo dovrà sollecitare l'aiuto di due o più anziani ausiliari e procedere secondo ciò che viene indicato nel capitolo relativo ai giudizi e destituzioni della presente Costituzione. Ogni giudizio verrà svolto previo avviso al Vescovo Presidente, con un'ampia spiegazione delle cause che lo hanno motivato.
- l) V Potrà sollecitare al Comitato Direttivo Generale la rimozione dei funzionari delle federazioni di fratelli, sorelle, giovani ed intermedi che non stiano adempiendo i loro doveri o che per un qualsiasi motivo giustificato non possono o non devono rimanere al loro posto.
- m) VI. Presiederà i Convegni Distrettuali e le riunioni ministeriali settoriali o regionali. Per convocare un Convegno Distrettuale Straordinario, dovrà ottenere l'autorizzazione del Vescovo Presidente.
- n) VII. Ai vescovi spetta l'approvazione della dedicazione di templi, previa autorizzazione del Vescovo Presidente.
- o) Vili. I vescovi supervisorî che, al termine del periodo di attività, non vengono rieletti, avranno il privilegio di figurare come candidati per anziani ausiliari o di dedicarsi al pastorato di una chiesa o di svolgere un qualsiasi altro lavoro conferito dal distretto.
- p) IX. Il Comitato Direttivo Generale aiuterà il vescovo supervisore uscente non rieletto a trovare una sistemazione conveniente. Inoltre, offrirà l'appoggio morale e spirituale durante il periodo di transizione e veglierà affinché riceva l'aiuto economico per un minimo di tre mesi.

**q) DOVERI DEGLI ANZIANI AUSILIARI**

*r) ARTICOLO 49*

*s)*

- t) I. Gli anziani ausiliari sono quei pastori che sono stati eletti per aiutare il vescovo nella supervisione di un settore.
- I. E' dovere degli anziani ausiliari compiere ogni commissione a loro assegnata dai vescovi, visitare le chiese del settore per accertarsi circa la condotta delle stesse ed impartire ai pastori i consigli necessari.
- II. Ubbidendo alle istruzioni del vescovo, gli anziani ausiliari possono aiutare un pastore nell'organizzazione della sua chiesa, della scuola domenicale o qualsiasi altra società.
- a)
- b) IV. Gli anziani ausiliari non hanno la facoltà di rimuovere o cessare ministri né di convocare riunioni ministeriali senza la previa autorizzazione del vescovo corrispondente.

**c) CAMBIAMENTI, RIMOZIONI E CESSAZIONI DEGLI ANZIANI AUSILIARI**

**d) ARTICOLO 50**

- I. Qualora un anziano ausiliare non possa adempiere i doveri del suo ministero o dimostri mancanza di capacità o di interesse nel lavoro che gli è stato raccomandato, il vescovo del distretto potrà sollecitare la sua rimozione. Per regola generale questa rimozione dovrà essere sollecitata in sede di Convegno Distrettuale, ma, in caso di emergenza, il vescovo supervisore dovrà consultare il Vescovo Presidente e, con l'approvazione di quest'ultimo, l'anziano ausiliare sarà rimosso dal suo incarico ed il vescovo supervisore riunirà i ministri del settore per svolgere una nuova elezione di un anziano che arrivi al termine del periodo corrispondente.
- II. Quando vi sarà necessità di trasferire un anziano ausiliare da un settore ad un altro, il vescovo del distretto ne farà richiesta in sede di Convegno Distrettuale, però, in caso di emergenza, potrà esporre il caso al Vescovo Presidente e spiegare le ragioni per cui sta richiedendo questo cambiamento, il quale potrà essere fatto solo con l'autorizzazione del Vescovo Presidente.
- I. Se un anziano ausiliare lascia il suo incarico a causa di morte, rinuncia, cambio o recesso, il vescovo supervisore riunirà immediatamente tutti i ministri del settore corrispondente i quali eleggeranno un nuovo anziano ausiliare. Questa riunione dovrà svolgersi in presenza o con l'autorizzazione del Vescovo Presidente.
- II. Se un anziano ausiliare lascia il proprio incarico di pastore e passa ad occupare un ruolo inferiore, dovrà rinunciare al suo incarico come anziano ausiliare e si nominerà un sostituto in accordo con quanto scritto nel comma precedente.
- a) V Se non è possibile svolgere le elezioni di un anziano ausiliare per mancanza di ministri che posseggano i requisiti richiesti, il vescovo del distretto potrà fare la nomina con l'autorizzazione del Vescovo Presidente.
- b)
- c)
- d) dolo in ogni compito, per il buon funzionamento delle chiese del distretto, dei suoi ministri e delle proprietà acquisite per il beneficio della Chiesa.
- I. Conserverà un registro di tutti i templi e di tutti gli altri edifici al servizio dell'Assemblea Apostolica.
- II. Dovrà inviare alla Segreteria Generale dell'Assemblea Apostolica ogni copia di documenti di proprietà di ogni tempio funzionante per la loro archiviazione.
- a) IV. Dovrà conservare un registro di tutti i ministri, annotando dati generali, data di battesimo, data del battesimo di Spirito Santo, data di iniziazione, di ordinazione al ministero e di ogni altro dato relativo alla loro carriera, includendo i periodi di tempo in cui sono stati dedicati a qualche compito; una copia di questi dati sarà inviata al Segretario Generale.
- I. Dovrà aiutare il suo vescovo nella creazione di statistiche da inviare con cadenza biennale al Segretario Generale, affinché vengano incluse nella relazione che il Vescovo Presidente renderà in ogni Convegno Generale.
- II. Redigerà gli atti durante i Convegni Distrettuali, includendo in essi il resoconto di cassa presentato dal tesoriere del comitato del Convegno ed inviando una copia dei dettagli ad ogni pastore del distretto, al vescovo, al Segretario Generale, al Tesoriere Generale e al Vescovo Presidente.
- a) VII. Archiverà tutti quei documenti necessari per scrivere la storia dello sviluppo del lavoro nel suo distretto, redigendo gli atti degli accordi presi nei Convegni Distrettuali e nelle riunioni ministeriali svoltesi

all'interno del distretto, degli accordi presi nelle riunioni tra vescovo e anziani ausiliari e degli accordi presi in casi di emergenza.

- b) Vili. Il segretario del distretto, inoltre, collaborerà con il Segretario Generale in tutto ciò che sarà necessario, affinché ogni ministro ed iniziato al ministero abbia i propri documenti in regola, credenziali, licenze, certificati di iniziazione, certificati di ordinazione e nomine. Anche se queste pratiche vengono normalmente svolte dal Vescovo Presidente e dal Segretario Generale, vi saranno circostanze in cui potrà essere richiesto il suo aiuto da parte del Segretario Generale.
- I. Per l'elezione del segretario del distretto si userà lo stesso sistema adottato per l'elezione del vescovo del distretto.
- II. Per figurare come candidato alla segreteria del distretto, si richiede che la persona abbia almeno quattro anni di esperienza pastorale e che sia dedicato al pastorato al momento delle elezioni.

## **I. IL SEGRETARIO DEL DISTRETTO**

### *II.*

### *III. ARTICOLO 51*

#### *IV.*

- V. I. Sarà un collaboratore del vescovo supervisore con il quale dovrà lavorare in stretto contatto, aiutando-

## **VI. IL TESORIERE DEL DISTRETTO**

### *VII.*

### *VIII. ARTICOLO 52*

#### *IX.*

- X. I. Il tesoriere del distretto sarà responsabile dei fondi messi sotto la sua custodia ed effettuerà solamente

XI.

XII.

- I. le erogazioni convenute nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale, nei Convegni Generali o nei Convegni del distretto di appartenenza, oltre a quelle autorizzate dal vescovo supervisore e dal Comitato Direttivo Distrettuale.
- I. Il tesoriere deve depositare i fondi in un conto corrente bancario a nome dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù, con firma congiunta con il vescovo supervisore, e non utilizzerà il denaro per nessun altro scopo.
- II. Il tesoriere del distretto può essere il tesoriere del comitato del Convegno del proprio distretto, però, nel caso venga nominato un altro, dovrà partecipare nel pagamento delle spese del Convegno, archiviando una copia del resoconto di cassa dello stesso comitato.
- III. Il tesoriere dovrà rendere una relazione in ogni Convegno Distrettuale o riunione ministeriale, della quale si invierà copia a tutti i pastori, insieme al resoconto di cassa delle entrate e uscite del Convegno.
- IV. Alla fine della sua gestione dovrà fare il passaggio al suo successore in presenza del vescovo del distretto o di un suo rappresentante e del segretario del distretto.
- I. Per figurare come candidato alla tesoreria del distretto, si richiede che la persona abbia almeno quattro anni di esperienza pastorale e che sia dedicato al pastorato al momento delle elezioni.
- II. Per l'elezione del tesoriere del distretto si userà lo stesso sistema adottato per l'elezione del vescovo del distretto.

## **I. SISTEMA ECONOMICO DEI DISTRETTI**

### **II. ARTICOLO 53**

#### **III.**

- I. Per far fronte alle spese di ogni distretto, i pastori, gli evangelisti che lavorano al di fuori di chiese costituite e gli anziani ausiliari degli stessi invieranno la decima parte delle loro entrate mensili al tesoriere del distretto di appartenenza.
- II. Annualmente il vescovo supervisore, in sede di riunione del Comitato Direttivo Distrettuale, potrà elaborare piani di lavoro e il preventivo di spesa, i quali verranno presentati ai pastori per il loro studio e approvazione. La somma che ogni chiesa apporterà per far fronte alle spese preventivate verrà stabilita dal Comitato Direttivo Distrettuale. Ciò verrà fatto con la consulenza del Vescovo Presidente.
  - I. III. Il vescovo supervisore e il Comitato Direttivo Distrettuale, dopo aver ricevuto la comunicazione della propria quota di partecipazione al preventivo di spesa nazionale annuale dal Comitato Direttivo Generale, ri partiranno equamente tale somma tra le varie chiese.
  - II. IV Il vescovo supervisore ha diritto al mantenimento da parte della tesoreria del proprio distretto; ha diritto
  - III. di usufruire annualmente di un aiuto economico per un periodo di vacanza; inoltre, ha diritto alla celebrazione del "Giorno del Vescovo". Il vescovo deve essere aiutato dalla tesoreria del proprio distretto per quanto riguarda le spese approvate che sostiene nello svolgimento del suo incarico.
  - IV. V Il vescovo supervisore, il Comitato Direttivo Distrettuale e i rispettivi pastori si riuniranno annualmente per concordare la data del "Giorno dell'Anziano Ausiliare".
- I. In caso di emergenza il vescovo potrà ordinare che dalla tesoreria del distretto si facciano delle spese impreviste ed informerà a tale proposito il Vescovo Presidente dell'Assemblea Apostolica.
- II. Annualmente il vescovo supervisore accorderà, in sede di riunione del Comitato Direttivo Distrettuale con i rispettivi pastori, la somma che ogni chiesa dovrà apportare per incrementare la cassa del distretto, al fine di realizzare i piani e i progetti preventivamente approvati. Ciò sarà fatto con la consulenza del Vescovo Presidente.

## **I. CONVEGNI DISTRETTUALI**

### **II. ARTICOLO 54**

- I. Ogni due anni, nel luogo e alla data approvata dal Comitato Direttivo Nazionale, si svolgerà un convegno distrettuale. Essi potranno essere svolti solo con delegati o con tutta la chiesa in generale. I convegni distrettuali che si svolgono ogni quattro anni dovranno essere celebrati con la presenza di tutta la chiesa.
- II. Il calendario del convegno distrettuale sarà formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e dai vescovi supervisori. Una volta che ogni vescovo avrà ricevuto la comunicazione ufficiale della data e del luogo del convegno del proprio distretto, dovrà convocare i ministri che sono sotto la sua supervisione e procederà a nominare il Comitato per il Convegno.
  - I. Il sistema per far fronte alle spese di vitto, di ospitalità e alle altre spese del Convegno distrettuale sarà accordato dal Vescovo con gli anziani ausiliari ed il Comitato per il convegno, in conformità agli accordi approvati nei Convegni Generali.
  - II. I Convegni Distrettuali saranno presieduti dal rispettivo vescovo, con la consulenza del Vescovo Presidente o di un suo rappresentante.

- I. V. Il programma di ogni Convegno Distrettuale dovrà svolgersi nel seguente modo:
  1. Inaugurazione
  2. Iscrizione dei Ministri e dei delegati
    1. Nomina delle commissioni
    2. Relazione delle attività del Vescovo del Distretto
    3. Relazione del Tesoriere
- I.
- II.
  1. Presentazione delle relazioni
  2. Discussione delle relazioni
  3. Elezione del Vescovo, del Segretario, del Tesoriere e degli anziani ausiliari del distretto (quando compete).
  4. Informazioni delle commissioni.
    1. Argomenti generali
    2. Iniziazione e ordinazione di ministri
    3. Chiusura
- I. VI. La convocazione, il programma, la promozione, le circolari, le istruzioni, lo svolgimento e l'organizzazione dell'ospitalità e dei pasti sarà fatto sotto la responsabilità del rispettivo vescovo e del comitato del convegno.
- II. VII. Il tesoriere del comitato pro-convegno dovrà fare una relazione della cassa di ogni convegno e inviarne una copia al segretario del distretto, affinché la includa nell'atto sugli accordi presi che invierà a tutti i pastori. Gli accordi presi nel convegno distrettuale avranno valore solo nello stesso distretto.
- III. VIII. Nessun convegno distrettuale può invalidare, annullare o modificare gli accordi presi nei Convegni Generali o le decisioni prese dal Comitato Direttivo della Assemblea Apostolica.
- IV. IX. Nelle riunioni ministeriali del convegno distrettuale non è permesso l'ingresso ai ministri che non portano la credenziale o licenza valida della Assemblea Apostolica. Gli iniziati al ministero dovranno portare con sé il documento approvato nei Convegni Generali.

## **V. SISTEMA ECONOMICO DELLA CHIESA**

### ***VI. ARTICOLO 55***

- VII. I. L'amore per la causa del nostro signor Gesù Cristo deve essere l'impulso, per ogni membro della Assemblea Apostolica, a contribuire in modo abbondante e spontaneo per il sostegno e la crescita.
  - I. Ogni anno, il Pastore, in una riunione amministrativa locale prenderà gli accordi per un piano di lavoro ed il preventivo di spesa che sarà presentato alla chiesa per conoscenza.
  - II. Il pastore ed il governo locale, dopo aver ricevuto l'importo della quota per adempiere con quanto deciso dal Comitato Direttivo del Distretto, si incaricherà di includerlo nel preventivo di spesa della chiesa locale.

- I. IV E' obbligo per i membri delle varie comunità consegnare la decima parte delle proprie entrate al tesoriere della chiesa di appartenenza. Dato che le decime sono di Dio, i cristiani che le pagano non sono esenti dal dovere di fare delle offerte secondo le necessità che si presentano.
- II.
- III.
- IV. V E' dovere del tesoriere locale ricevere ed annotare le decime e le offerte e gli altri contributi per il sostegno dell'opera di Dio. Per questo avrà un registro delle entrate e uno delle uscite e sarà responsabile dei fondi che sono nelle sue mani.
- I. Per far fronte alle spese mensili della chiesa, il tesoriere farà le erogazioni necessarie, previa autorizzazione del Pastore.
- II. Quando le offerte mensili sono insufficienti per coprire le spese ordinarie, il Pastore avrà la possibilità di sollecitare un aiuto economico dai dipartimenti o gruppi, per far fronte alle spese quando lo crede necessario.
- I. Vili. Gli altri fondi della chiesa che vengono raccolti come offerte, contributi o doni, saranno usati per far fronte alle spese mensili della chiesa.
- II. IX. Lo stipendio per il Pastore si baserà su una previsione annuale delle entrate della chiesa. O attra verso una percentuale o una quantità fissa, settimana lmente o mensilmente e richiederà un visto al ri spettivo supervisore.
- III. X. Annualmente, o quando è necessario o, per una richiesta del Pastore, il vescovo del distretto o l'anzia no ausiliare, quando il vescovo lo autorizza, accorde rà con l'assistente pastore ed i ministri, ciò che riguar da l'assegnazione economica che il pastore dovrà ri cevere. Questo accordo sarà comunicato in una riu nione generale della chiesa.
- IV. XI. Tutti i pastori hanno la responsabilità di ammi nistrare tutte le decime e le offerte della chiesa. Le decime saranno destinate al sostegno del pastore come accordato, per tutto il tempo del suo pastorato.
- I. Nel caso che le entrate delle decime non fossero sufficienti per coprire gli impegni mensili, il pastore avrà il diritto di poter ricorrere al fondo generale della chiesa locale per completare il sostegno economico accordato.
- II. Per i pastori che lavorano materialmente e che non sono dedicati esclusivamente al lavoro di pastore della chiesa, la quantità settimanale dell'aiuto economico che gli verrà dato sarà accordata periodicamente con il vescovo supervisore del distretto e con l'approvazione del Vescovo Presidente. Nel caso che i pastori decidano di dedicarsi completamente, avranno diritto a tutti i benefici riportati in questo articolo.

## **I. SISTEMA ECONOMICO MINISTERIALE**

- II. Capitolo Diciassettesimo

### ***III. ARTICOLO 56***

- IV. I. Tutti i ministri affiliati alla Assemblea Apostolica sono obbligati, senza distinzione di categoria, a pagare la propria decima religiosamente, anche quando
- V.
- VI.

- VII.
- VIII.
- IX. sono sostenuti da qualsiasi tesoreria della Assemblea Apostolica.
- I. I pastori e gli evangelisti che lavorano in un distretto, dovranno inviare la decima parte di tutte le loro entrate al distretto dove appartengono.
- II. Gli ufficiali del Comitato Direttivo Generale ed i vescovi supervisori invieranno la propria decima alla tesoreria generale affinché sia usata come deciso in fase di Convegno Generale o in una riunione del Comitato Direttivo.
- I. IV. I missionari che sono sostenuti dal Comitato per le Missioni pagheranno la loro decima nel modo che sarà autorizzato dal Comitato Direttivo Generale.

## **II. II CORPO MINISTERIALE**

III. Capitolo Diciottesimo

### **IV. OBBLIGHI MORALI E SPIRITUALI DEI MINISTRI**

#### **V. ARTICOLO 57**

VI.

- VII. *"Questa parola è sicura: Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro; uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro; (ma se uno non sa governare pa propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio?) Inoltre egli non sia un neoconvertito perchè non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo." I Timoteo 3:1-7*
- VIII. Il ministro deve ricordarsi che l'unica forma che ha per compiere con la sua missione è avendo una condotta personale irreprensibile e un esempio inattaccabile. Deve essere un uomo di preghiera ed un fedele credente della Parola di Dio; deve coltivare pensieri puliti e nei suoi rapporti con gli altri, specialmente con il sesso opposto, deve procedere con ogni purezza e trattare tutti i membri della sua comunità con sapienza, amore e limpidezza, preoccupandosi per le necessità spirituali e materiali dei suoi correligionari.
- IX. Deve essere attivo e compiuto in tutti i suoi doveri cristiani; serio, responsabile, onorato; un uomo che compie con tutti i suoi impegni e nel quale si possa confidare. Deve amministrare tutti i beni del Signore con onore e rettitudine, affinché non porti vituperio al
- X.
- XI.
- XII. ministero. Deve guidare tutta la sua famiglia nel cammino di Dio ed essere amorevole e pieno di stima per la sua moglie e un buon esempio per i suoi figli.
- XIII. Nelle sue relazioni con i ministri deve farsi guidare dalle più elevate norme di etica cristiana e rispetto. Deve ubbidire ai suoi superiori, insegnare ai suoi subalterni; deve trattare tutti i suoi compagni con profonda stima e deve astenersi da critiche che guastino la reputazione dei suoi fratelli e compagni di vocazione. Il ministro deve sempre ricordarsi che la sua vocazione è la più alta della

terra perchè ha la responsabilità di inculcare nei credenti sotto la sua guida i principi spirituali che determineranno il loro destino eterno (Atti 6:1-3; 20:18-20; I Corinzi 4:1,2,9 al 13; II Corinzi 6:4-10; I Timoteo 4:12-15; 5:21-22; 6:11-14; II Timoteo 2:1-6,22-26; 5:1-5; Tito 2:7,8,15; I Pietro 5:1-4)

#### **XIV. INIZIAZIONE DI MINISTRI**

##### ***XV. ARTICOLO 58***

###### **XVI.**

XVII. Ai pastori spetta osservare le qualità e la buona condotta dei suoi membri uomini e provare la loro buona attitudine e fedeltà. Dopo averlo comunicato ai ministri locali e alla comunità, al momento appropriato, solleciterà affinché siano considerati per essere iniziati al ministero quei fratelli che dimostrano di avere una vocazione e siano disposti a servire nell'opera di Dio.

XVIII. I candidati devono avere i seguenti requisiti:

1. Avere almeno diciotto anni di età,
  2. Credere e praticare la dottrina del nostro Signore Gesù Cristo,
  3. Essere stati battezzati nel nome di Gesù Cristo per immersione da almeno tre anni
  4. Aver ricevuto il dono dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare nuove lingue,
  5. Se sono sposati, le mogli dovranno essere state battezzate nel nome di Gesù Cristo e aver ricevuto il dono dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare nuove lingue.
- I. Si raccomanda, prima dell'ordinazione del marito, che anche la moglie abbia fatto gli studi ministeriali raccomandati dalla Segreteria di Educazione Cristiana.
1. Avere buona testimonianza nella chiesa,
  2. Sapere leggere e scrivere,
  3. Essere puntuale nel pagamento della propria decima,
  4. Essere stato membro fedele negli ultimi due anni della chiesa che lo sta presentando per essere iniziato al ministero,
- I. 10. Essere d'accordo con il sistema dottrinale, economico e organizzativo della Assemblea Apostoli
1. Essere disposto a fare gli studi necessari per essere ordinato ministro. Si potrà considerare valida anche un'istruzione religiosa equivalente approvata dalla Segreteria di Educazione Cristiana,
  2. Essere approvato, prima della sua iniziazione, da una commissione esaminatrice,
  3. Se non è regolarmente residente, è importante che la sua pratica di immigrazione sia in fase di regolarizzazione,
  4. Prima della sua iniziazione al ministero, deve aver evangelizzato con il risultato di aver portato al battesimo almeno due persone.
- I. II. Il candidato deve rispondere in modo soddisfacente a un questionario speciale che dovrà essere firmato dal pastore della chiesa e dal vescovo del distretto.

#### **II. COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CANDIDATI**

##### ***III. ARTICOLO 59***

- I. Il Comitato Direttivo del distretto nominerà la Commissione Esaminatrice che sarà integrata da tre pastori. Saranno iniziati o ordinati per essere ministri solo i candidati che hanno i requisiti richiesti e siano approvati da questa commissione,

- II. L'esame per essere iniziati o ordinati deve farsi prima dei convegni di distretto. Il segretario di ogni distretto manderà con due mesi di anticipo rispetto alla data per l'iniziazione o l'ordinazione, la documentazione al Segretario Generale. La cerimonia di iniziazione o ordinazione si deve fare in una riunione del distretto o in una riunione ministeriale. La cerimonia sarà officiata dal Vescovo Presidente o da un suo rappresentante, il quale designerà il presbiterio che prenderà parte in questa cerimonia.
- I. IV. Per i candidati che non sono potuti essere presenti in questa riunione o per coloro la cui iniziazione o ordinazione sia indispensabile per le esigenze dell'opera di Dio, la cerimonia potrà essere fatta nell'ambito di una riunione del distretto dietro autorizzazione del Vescovo Presidente.
- II. V I pastori devono aver cura di presentare davanti alle loro comunità coloro che vengono iniziati al ministero e indicare alla chiesa le attività a cui si dedicheranno questi nuovi iniziati.

### **III. PERIODO DI PROVA**

#### ***IV. ARTICOLO 60***

- V. I. Seguendo le istruzioni della Parola di Dio (I Timoteo 3:10), è necessario provare una persona prima di ordinarla per essere ministro. Il periodo di prova minimo a cui si dovrà assoggettare il candidato sarà di 2 anni, alla fine del quale, se il pastore ed il vescovo
- VI.
- VII. sono d'accordo, il candidato potrà essere esaminato per determinare se è già nelle condizioni per poter essere ordinato e accettare responsabilità maggiori.
- I. Il motivo di questo periodo di prova è per permettere al candidato di dimostrare la propria vocazione e acquisire l'esperienza necessaria nei compiti che gli vengono affidati dal suo pastore. Allo stesso tempo per permettergli di acquisire le conoscenze bibliche e ministeriali che sono necessarie per diventare un buon ministro di Dio.
- II. Gli iniziati al ministero non presiederanno dal pulpito ufficiale nella loro chiesa locale. Quando i culti vengono celebrati in auditori, saloni, hotel, campeggi o altri luoghi, l'autorità corrispondente potrà dare un permesso speciale e temporaneo se ciò è necessario.

### **I. ORDINAZIONE DEI MINISTRI**

#### ***II. ARTICOLO 61***

##### **III.**

- IV. I. Alla fine del periodo di prova, che sarà almeno di due anni, il candidato potrà essere proposto per essere ordinato come ministro se c'è il consenso del suo pastore e del vescovo del distretto.
- V. II. Affinchè un candidato sia ordinato è richiesto:
  - 1. Che dimostri di aver fatto i corsi approvati e autorizzati dalla Segreteria di Educazione Cristiana, indispensabili per il ministero,
  - 2. Aver servito in modo soddisfacente nella sua chiesa locale per almeno un anno dopo aver servito in un'altra chiesa locale per almeno un altro anno ed essere disposto a servire in essa per altri due anni dopo la sua ordinazione, a meno che non sorgano delle necessità di trasferimento che dovranno essere approvate dal proprio pastore e dal vescovo del distretto..
  - I. 3. Essere stato puntuale nel pagamento della sua decima,
    - 1. Rispondere in modo soddisfacente alle domande contenute nel questionario proposto e alle domande che gli vengono fatte sulla dottrina, sul sistema economico e sull'organizzazione della Assemblea Apostolica,

2. Essere approvato dalla Commissione Esaminatrice,
3. Essere d'accordo col sistema economico, dottrina e organizzazione della Assemblea Apostolica,
4. Aver fatto i corsi indispensabili per il ministero,
5. Prima della sua ordinazione per essere ministro, evangelizzare ed arrivare a portare al battesimo minimo tre persone, arrivando così ad un totale di cinque persone battezzate dal momento della sua iniziazione;
6. Se è straniero, avere i documenti di soggiorno in regola.

I.

II.

III.

#### **IV. MINISTRI IN RECESSO**

#### ***V. ARTICOLO 62***

- I. Quando un ministro ha dei motivi giustificati per smettere di esercitare il suo ministero temporaneamente, deve richiedere un permesso per iscritto al vescovo che lo supervisa, nel quale indicherà il termine e le condizioni a cui si dovrà assoggettare.
- II. Quando il vescovo supervisore ritiene necessario il recesso temporaneo di qualche ministro sotto la sua supervisione, prima di tutto lo sottoporrà al Comitato Direttivo del Distretto per studiare il caso e successivamente al Vescovo Presidente per la sua approvazione. Questa decisione sarà messa per iscritto e conterrà anche i termini e le condizioni a cui si dovrà assoggettare il ministro.
- I. I ministri in recesso dovranno compiere tutti i loro doveri: pagare la decima alla tesoreria del loro distretto e cooperare per il bene dell'opera di Dio, ricordando che la loro posizione esige una condotta coerente alla vocazione alla quale sono stati chiamati.
- II. Allo scadere del permesso, il ministro dovrà mettersi in contatto con il vescovo del suo distretto e mettersi a disposizione per continuare nel ministero e accettare l'incarico che gli verrà affidato.
- I. V Nei casi segnalati nell'inciso anteriore, c'è bisogno di una lettera firmata dal pastore della chiesa dove si è congregato il ministro in recesso, con una relazione sulla sua condotta e attività durante quel tempo.
- I. I ministri che allo scadere del loro permesso non accettano la responsabilità che gli viene conferita e rinunciano a continuare nel ministero attivo, saranno cessati da tutte le loro funzioni. Per il loro reinserimento successivo, bisogna che lavorino per almeno un anno sotto la direzione di un Pastore, e con la raccomandazione di quest'ultimo e l'approvazione del vescovo, potranno essere accettati nuovamente nel ministero, sempre che durante il tempo del recesso non abbiano commesso atti che li facciano indegni di tali posizioni.
- II. I ministri che senza alcuna autorizzazione lasciano le loro funzioni, dovranno essere convocati nell'ambito del Convegno del Distretto dove risiedono, segnalando loro le necessità dell'opera di Dio.
- I. Vili. Quando un ministro lascia la sua chiesa di origine e si trasferisce in un altro luogo, il pastore che lo riceve potrà decidere se includerlo e accettarlo fra i membri del suo governo o no.
- II.

### **III. ORGANIZZAZIONE DELLE CHIESE LOCALI**

#### **IV. I PASTORI**

##### ***V. ARTICOLO 63***

###### **VI.**

- VII. I. I pastori sono quei ministri chiamati da Dio per pasturare una congregazione (il gregge di Dio), e qualsiasi ministro che si assume questa responsabilità, che sia la congregazione grande o piccola, per un tempo definito o indefinito, sarà responsabile davanti a Dio e alle autorità superiori delle anime dei credenti che sono sotto la sua cura.
- VIII. A loro tocca insegnare e istruire in conformità alla Parola di Dio tutti i membri che sono sotto la loro responsabilità in riguardo alla loro fede e obbligazioni verso Dio e la chiesa (Ebrei 13:17)

##### **IX. REQUISITI PER ESSERE PASTORE**

1. Essere ministro ordinato ed avere le qualità morali e spirituali segnalate nella Parola di Dio (I Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9 e I Pietro 5:1-3)
  2. Avere almeno ventidue anni di età;
  3. Aver servito in modo soddisfacente come ministro della Assemblea Apostolica per un periodo di almeno quattro anni;
  4. Aver servito in modo soddisfacente nel ministero della Assemblea Apostolica per un periodo di almeno un anno;
  5. Essere coniugato;
  6. La moglie deve avere buona testimonianza, deve essere battezzata da almeno tre anni, aver ricevuto il dono dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue.
  7. Essere puntuale nel pagamento della sua decima;
1. Essere d'accordo con il sistema dottrinale, organizzativo, economico e disciplinare della Assemblea Apostolica;
  2. Essere d'accordo sul fatto che la sua designazione, come riportato nell'articolo 47, inciso VII, è provvisoria, per un periodo di due anni; deve essere d'accordo anche con quanto riportato nell'articolo 48, inciso I, della Costituzione.
- I. 10. Deve avere l'approvazione del suo pastore, del vescovo del suo distretto oltre alla preventiva autorizzazione del Vescovo Presidente.
- II. II. I Pastori dovranno organizzare le loro rispettive comunità nel miglior modo possibile, seguendo le linee tracciate in questa costituzione. Devono informare i propri superiori dello stato della loro chiesa, delle modalità che usano per organizzarla e chiedere aiuto
- I.
  - II. e consiglio quando è necessario.
- I. I Pastori sono investiti dell'autorità per predicare la Parola di Dio, istruire, ammonire e correggere i membri della loro comunità (I Tessalonicesi 5:14; II Timoteo 4:1-2) e richiedere da loro il compimento dei loro doveri cristiani e l'osservanza della dottrina del Signore. Ogni pastore deve considerarsi un amministratore dell'eredità del Signore; mai deve agire signoreggiando o con

dispotismo, anzi deve essere mansueto con tutti, atto ad insegnare, paziente ed interessato del gregge.

- II. Ai pastori tocca correggere gli errori o le disobbedienze che i membri commettono contro la dottrina, imponendo correzioni a coloro che lo meritano, attraverso dei periodi di prova, e quando hanno commesso dei peccati che la Parola di Dio condanna, potranno destituirli, però in questo caso devono operare con tutta la giustizia ed in conformità alla Parola di Dio, con la consulenza dell'anziano che li supervisa.
- I. V. I Pastori devono stabilire nelle rispettive comunità i culti necessari e amministrare l'alimento spirituale e le istruzioni che la Parola di Dio contiene per rendere capaci i fedeli a svolgere una vita cristiana. Devono anche stabilire scuole domenicali per bambini e adulti e cercare con ogni mezzo possibile di insegnargli il consiglio di Dio (Atti 20:26-27)
- I. I Pastori devono organizzare nelle rispettive chiese le società delle signore, dei signori, dei giovani e degli intermedi, che funzionino secondo gli statuti approvati. Ogni pastore è responsabile affinché le società della propria chiesa cooperino con le federazioni e le confederazioni nazionali rispettive nella forma concordata.
- II. Nessun pastore può assumere la responsabilità di una chiesa se non è d'accordo con i punti dottrinali, col sistema di organizzazione ed economico della Assemblea Apostolica. Se durante l'esercizio del suo ministero arriva ad avere una opinione diversa rispetto a qualche punto dottrinale o rispetto al sistema di organizzazione, dovrà presentare le sue obiezioni davanti al vescovo del distretto, il quale considererà e determinerà ciò che si deve fare, previa consultazione del Vescovo Presidente. Crediamo che l'etica cristiana ci giustifichi a richiedere da ogni ministro che non è d'accordo con i punti dottrinali, col nostro sistema economico o organizzativo, che rinunci al suo incarico e si astenga dal fare del male, dal causare disonore e divisioni nella chiesa. Chi agisce in questa forma, si renderà meritevole affinché l'Assemblea Apostolica, attraverso le autorità costituite, consideri i suoi motivi e a prenda una giusta decisione.
- I. Vili. Quando un pastore agisce in modo contrario ai principi dottrinali, al sistema economico e organizzativo della Assemblea Apostolica o realizza qualsiasi azione che pregiudichi la chiesa, sarà giudicato dal vescovo del distretto rispettivo che, con il Vescovo Presidente, possono decidere di destituirlo dal pastorato con la consegna della comunità a suo
- II. carico.
- I. I Pastori dovranno vegliare affinché le loro chiese ottemperino con l'invio della decima delle decime alla tesoreria generale, così come delle percentuali, progetti o altre offerte speciali, approvate dal Comitato Direttivo Generale. Dovranno vegliare affinché i gruppi (le società) compiano con l'invio delle loro percentuali, progetti o altre offerte speciali approvate dal Comitato Direttivo Generale. I Pastori e gli incaricati che non ottemperino a questo obbligo, saranno richiamati dalle autorità corrispondenti e se persistono nel non accettare questi accordi, i supervisori devono prendere le misure necessarie per la loro correzione.
- II. I Pastori devono assistere ai Convegni Distrettuali e Generali o nominare un ministro della chiesa che lo rappresenti. Le spese di viaggio ai convegni saranno a carico della chiesa locale, secondo le sue possibilità economiche.
- III. I Pastori hanno l'obbligo di adempiere tutti gli accordi presi nei Convegni di Distretto e Generali e nelle riunioni del Comitato Direttivo Generale.
- IV. Ai pastori tocca insegnare i punti dottrinali che crede e insegna l'Assemblea Apostolica, adempiere e far adempiere la presente costituzione e i regolamenti annessi e celebrare i sacramenti con la massima reverenza e solennità.
- I. XIII. E' dovere dei pastori attendere nel miglior modo possibile i propri superiori quando gli fanno visita, presentarli con ogni attenzione davanti alla comunità e cederli la parola affinché predichino o comunichino

chino alla chiesa ciò che devono comunicare. Nello stesso modo si devono interessare in ospitare e at tendere tutti i loro compagni ministri, anche quando occupano una categoria inferiore (Atti 13:1-2).

- II. XIV E' obbligo dei pastori aver cura dei templi, dei loro mobili, delle case per i pastori e altri oggetti di proprietà della comunità, dei quali non ne possono disporre per un uso personale.
- III. XV. Quando una comunità non possiede un tem pio proprio, il pastore deve impegnarsi affinché si co struisca. Concederà con la chiesa che pastura e con il rispettivo vescovo supervisore tutto ciò che riguarda l'acquisto del terreno, del materiale, la forma per rac cogliere e amministrare i fondi relativi.
- IV. XVI. Il pastore ha diritto a un sostegno economico da parte della congregazione che assiste e ad un aiu to economico una volta l'anno per godersi un periodo di vacanza; inoltre, che gli venga celebrato il "giorno del pastore". Secondo le possibilità economiche della tesoreria della chiesa, si deve aiutare con le spese che sostiene nel partecipare alle attività dell'opera di Dio.
- V. XVII. Hanno il diritto di esigere dai compagni di categoria inferiore il compimento dei doveri che la Parola di Dio impone ed il compimento degli accordi che il governo locale ha preso per il bene dell'opera di Dio.
- VI.
- VII. XVIII. I Pastori devono convocare e presiedere le riunioni amministrative generali della propria comuni tà. Queste si dovranno svolgere almeno due volte l'an no e quando il pastore o il supervisore lo ritengono necessario. I membri che godono della piena comunione (che compiono i loro doveri spirituali ed econo mici) hanno il diritto di parola e di voto in queste riu nioni amministrative.
- VIII. XIX. I pastori devono essere disponibili per essere trasferiti in altri campi di lavoro quando la necessità del l'opera le richiede e vengono presi gli accordi in meri to.
- IX. XX. Nessun ministro deve intervenire nelle faccen de interne della chiesa locale dove precedentemente è stato come pastore, salvo riceva una richiesta uff iciale da parte dell'autorità corrispondente.
- X. XXI. I pastori devono revisionare frequentemente i registri della tesoreria della chiesa, della scuola do menicale, dei gruppi e altri registri esistenti.
- XI. XXII. Ogni pastore, sia che operi all'intero di un distretto organizzato, sia che operi all'esterno, dovrà distribuire alla sua comunità gli espositori ed ogni al tro materiale di insegnamento editato dall'Assemblea Apostolica.

## **XII. CO-PASTORI E ASSISTENTI DEI PASTORI**

### ***XIII. ARTICOLO 64***

- I. In ogni congregazione ci sarà un governo locale presieduto dal pastore e composto dai suoi aiutanti, che possono essere un co-pastore, un assistente pastore, uno o più evangelisti, i diaconi ordinati, gli iniziati al ministero, un segretario ed un tesoriere.
- II. I co-pastori e gli assistenti pastori potranno esercitare in una congregazione solo sotto la guida del pastore.
- I. I co-pastori e gli assistenti pastori sono designati per aiutare i pastori negli incarichi che vengono assegnati loro e non debbono esercitare maggiore autorità o svolgere altre funzioni oltre a ciò che il pastore conferisce loro.
- II. Il pastore sarà la persona incaricata di designare i ministri che fungiranno da co-pastore ed assistente pastore. Questa designazione verrà fatta alla fine di Dicembre di ogni anno in modo che l'assistente sia in funzione l'anno successivo. Essi possono occupare il posto per più anni se il pastore lo considera opportuno.
- I. V I co-pastori e gli assistenti pastori svolgeranno le funzioni che vengono loro assegnate dal proprio pastore e coopereranno con lui nell'amministrazione e per il buon funzionamento della chiesa.
- II. Mostreranno interesse e buona volontà nel lavoro a loro assegnato, in modo che possono guadagnarsi una buona considerazione e l'esperienza per poter realizzare altri lavori nell'opera di Dio.
- III. alizzare altri lavori nell'opera di Dio.
- I. Debbono sforzarsi per assistere a tutti i culti della chiesa e partecipare nei programmi secondo le indicazioni ricevute dal pastore.
- II. Nell'assenza del pastore, i co-pastori e gli assistenti del pastore potranno assumere la direzione della chiesa seguendo le istruzioni e le condizioni date dal pastore
- I. Vili. I co-pastori e gli assistenti pastore debbono essere disposti a lavorare in altri campi, secondo come richiedono le circostanze, sia nella stessa categoria e sia per farsi carico direttamente di una congregazione.
- II. IX. I co-pastori e gli assistenti di pastore hanno diritto ad essere rispettati da tutti i collaboratori ministri della chiesa dove lavorano e se la consistenza della congregazione, le possibilità e le necessità lo richiedono, potranno dedicarsi esclusivamente all'opera ed essere sostenuti economicamente dalla stessa congregazione, secondo gli accordi presi.

### **III. GLI EVANGELISTI**

#### ***IV. ARTICOLO 65***

v.

- VI. I. Gli evangelisti sono quei ministri che sono stati chiamati da Dio e che, con l'approvazione delle autorità superiori da cui dipendono, si dedicano a predicare l'evangelo del nostro Signore Gesù Cristo, specialmente alle persone inconvertite e per aprire nuovi campi di predicazione.
- VII. Gli evangelisti debbono avere i seguenti requisiti:
  1. Aver lavorato in modo soddisfacente come ministri ordinati nella loro chiesa locale per almeno un anno.
  2. Per essere evangelisti a livello settoriale, si richiede che abbia lavorato in modo soddisfacente per un anno come evangelista in una chiesa locale o un anno come assistente del pastore.
  3. Per essere evangelista a livello distrettuale si richiede che abbia lavorato in modo soddisfacente per due anni come evangelista in un settore o due anni come assistente del pastore.
  4. Per essere evangelista a livello nazionale, si richiede che abbia lavorato in modo soddisfacente per quattro anni come evangelista in un distretto o per due anni come pastore.

- I. La categoria di evangelista differisce a secondo del luogo dove si esercita il ministero. Quando un evangelista lavora all'interno di una chiesa costituita, sarà inferiore al pastore e dovrà in ogni cosa agire sotto l'autorità di quest'ultimo; quando, però, lavora in un'area dove non c'è pastore, avrà le facoltà corrispondenti a questa categoria.
- II. E' dovere dell'evangelista lavorare continuamente per la salvezza delle anime, dato che solo così compirà il suo ministero e farà onore alla sua vocazione (IITimoteo 4:5). Deve pertanto, dedicare la maggior parte del suo tempo alla predicazione.
- I. Quando gli evangelisti lavorano sotto qualche pastore, avranno le facoltà che il pastore concede loro, secondo le loro capacità.
- II. Quando gli evangelisti lavorano in un campo dove non c'è pastore, saranno responsabili delle anime che si convertono, le quali guiderà con la stessa responsabilità e diritti dei pastori. Somministreranno il battesimo e svolgeranno tutte le funzioni necessarie. Formeranno l'archivio della missione a loro carico e lavoreranno per creare un comunità organizzata.
- III. Gli evangelisti che lavorano dove non c'è pastore, dovranno stare in stretto contatto con i loro supervisori e lavorare affinché il gruppo che si converte all'evangelo si costituisca in una chiesa formale. In questi casi il vescovo supervisore determinerà se si farà carico della comunità lo stesso evangelista che l'ha stabilita o se viene assegnato loro un nuovo campo di lavoro.
- I. VII. Ai vescovi del distretto tocca determinare la forma con la quale verranno aiutati economicamente gli evangelisti sotto la sua supervisore.
- II. Vili. Gli evangelisti locali che stanno lavorando in un'area nuova dovranno essere consigliati dai loro pastori fino a quando il Consiglio Direttivo del Distretto ed il pastore accordano di far diventare chiesa la missione designandone il relativo pastore.

### **III. I MINISTRI ORDINATI**

#### ***IV. ARTICOLO 66***

- V. 1.1 diaconi ordinati sono quei ministri che aiutano i pastori nella conduzione interna delle chiese e in tutto ciò che viene loro comissionato. Pertanto devono lavorare affinché sia conservato fra i ministri ed i membri della comunità il rispetto mutuo ed uno spirito di confraternita cristiana.
- VI. II. Quando sorgono delle difficoltà tra il pastore e la sua comunità, i diaconi devono mantenersi neutri e stare al loro posto, lavorando per uno spirito di unità. E' assolutamente proibito ai diaconi di fomentare divisioni e settarismo nella congregazione.
- VII. III. E' dovere dei diaconi visitare le abitazioni dei membri della propria comunità per accertarsi del loro stato di salute fisico e spirituale, dando una relazione al pastore delle attività svolte e dei casi che richiedono l'intervento del pastore.
- VIII. IV I pastori devono dare l'opportunità ai diaconi affinché sviluppino le attività specifiche del proprio ministero e vocazione e se la loro attuazione sarà soddisfacente, potranno raccomandarli per altri incarichi di maggiore responsabilità.
- IX. V E' dovere dei diaconi ordinati permanere nella propria chiesa per due anni dopo che sono stati ordinati ministri, a meno che non sorga una necessità di trasferimento, che deve essere approvato dal pastore e dal vescovo corrispondente.

- X. VI. Quando un ministro ordinato si trasferisce in un'altra chiesa senza un motivo giustificato prima del compimento dei due anni, sarà richiamato dalle autorità competenti.

## **XI. INIZIATI RI MINISTERO**

### **XII.           ARTICOLO 67**

- I. Ai pastori tocca osservare le qualità e la buona condotta dei membri di sesso maschile, mettendo alla prova la loro buona volontà e attività e, al momento opportuno, sollecitare le autorità superiori che lo supervisionano, affinché iniziano al ministero quegli elementi che a suo giudizio siano pronti per questo, secondo un'esaminazione che si farà a base all'art. 58 di questa costituzione.
- II. Gli iniziati al ministero dovranno dimostrare vocazione e sincero interesse, compiendo con fedeltà e rispetto verso i pastori tutte le commissioni e i lavori che verranno loro assegnati durante il tempo della prova (II Timoteo 3:10).
- I. III. I pastori potranno chiedere ai propri supervisori, l'ordinazione degli iniziati al ministero che abbiano superato un periodo di prova non inferiore a 2 anni avendo una condotta soddisfacente nelle proprie attività, che con impegno abbiano svolto il lavoro locale e che abbiano i requisiti di preparazione e capacità secondo come indicato nell'art. 60 e 61 di questa costituzione (Atti 6:1-3)
- II. IV E' necessario che gli iniziati al ministero permangano durante il periodo di prova nella chiesa dove sono stati iniziati al ministero; se così non avviene e se per alcun motivo si trasferiscono, il pastore che li riceve avrà il diritto di determinare se ammetterli o no nel governo della chiesa facendo continuare il periodo di prova.

## **III. GOVERNO DELLA CHIESA LOCALE**

### IV. Capitolo Ventesimo

#### **V.   ARTICOLO 68**

##### VI.

- VII. I. In ogni congregazione vi sarà un governo locale con alla testa il pastore e formato dai suoi aiutanti, che possono essere un co-pastore, un aiutante pastore, uno o più evangelisti, diaconi ordinati, iniziati al ministero, un segretario e un tesoriere.
- VIII. II. I pastori possono convocare i propri aiutanti per
- IX.
- X.
- XI.
- XII.
- XIII. svolgere delle riunioni tutte le volte che lo ritengono opportuno. In casi speciali potranno convocare solo alcuni degli aiutanti con determinate caratteristiche per risolvere problematiche delicate o urgenti.
- I. Quando un ministro si trasferisce da una chiesa ad un'altra, il pastore della nuova chiesa determinerà se ammetterlo come membro del governo locale o no.

- II. Nelle riunioni del governo della chiesa avranno voce e voto i membri dello stesso ed i supervisori.
- I. V. I ministri e gli iniziati al ministero dovranno compiere con tutti i loro obblighi, pagare la loro decima dove corrisponde e cooperare in tutto ciò che è possibile per il bene dell'opera di Dio, ricordando che la loro posizione esige una condotta consona alla vocazione per la quale sono stati chiamati. Non compiendo con i loro doveri, potranno essere privati dei loro privilegi.

## **II. SEGRETARI DELLE CHIESE LOCALI**

### ***III. ARTICOLO 69***

- IV. Il Segretario della chiesa locale può essere qualcuno dei diaconi ordinati o iniziati al ministero che abbia attitudine per svolgere il compito. Nei casi necessari può svolgere questo incarico un membro fedele che abbia capacità ed idoneità.
- V. II. E' dovere del segretario della chiesa locale conservare gli archivi ed i registri dei battesimi, delle presentazioni di bambini, dei matrimoni, dei funerali ed ogni altro appunto storico che sia di interesse e utilità.
- VI. III. Il segretario della chiesa ha diritto a ricevere il necessario per acquistare i libri, fogli, cancelleria varia che possa servire per svolgere il suo incarico.

## **VII. TESORIERI DELLE CHIESE LOCALI**

### ***VIII. ARTICOLO 70***

- I. Il terenziere può essere qualcuno dei diaconi ordinati o iniziati al ministero che sia fedele e con le attitudini necessarie. Questo posto può essere occupato anche da qualcuno dei membri fedeli che abbia le qualità necessarie.
- II. E' dovere dei tesorieri ricevere e archiviare tutte le entrate provenienti da decime, offerte e altri contributi destinati al sostegno dell'opera di Dio e gestire tutte le uscite. Sarà responsabile dei fondi che gestisce.
- I. III. E' dovere del tesoriere locale consegnare mensilmente al pastore una relazione in forma scritta delle entrate e delle uscite. Inoltre, nelle riunioni generali della chiesa informerà dettagliatamente delle entrate e delle uscite che ci sono state nel periodo e le motivazioni.
- I. Ogni mese deve inviare alla Tesoreria Generale la decima parte delle decime entrate nel mese precedente. Deve inviare le quote assegnate alla chiesa da parte del vescovo e dal Comitato Direttivo Generale.
- II. I tesorieri faranno solo le spese autorizzate dal pastore o quelle approvate nelle riunioni generali della chiesa.
- I. Il tesoriere deve depositare i fondi in un conto bancario o postale a nome della ASSEMBLEA APOSTOLICA della fede in CRISTO GESÙ' con la firma congiunta del pastore.
- II. Per far fronte alle spese mensili della chiesa, il tesoriere farà le erogazioni necessarie, previa autorizzazione del pastore.

## **I. NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

### ***II. ARTICOLO 71***

- III. I. Il segretario ed il tesoriere della chiesa saranno nominati dal pastore con l'assenso del vescovo supervisore, e resteranno in funzione per un anno. Questa nomina dovrà essere fatta ogni anno nel mese di dicembre.
- IV. II. Quand'è necessario ed i motivi lo richiedono, il pastore potrà chiedere le dimissioni del segretario o del tesoriere e nominare un supplente fino al periodo designato. In questi casi il pastore consulterà prima il vescovo supervisore del distretto per il consenso.

## **V. DISCIPLINA PER I MEMBRI DELLA CHIESA**

### **VI. Capitolo Ventunesimo**

### ***VII. ARTICOLO 72***

- VIII. I. Tutti i membri della Assemblea Apostolica che siano accettati in qualsiasi chiesa locale affiliata a questa associazione religiosa devono compiere con quanto stabilito nella dottrina del nostro Signore Gesù Cristo, secondo l'ordine apostolico ed ubbidire a questa costituzione
- I. Tutte le persone che credono e accettano la dottrina del nostro Signore Gesù Cristo secondo l'ordine apostolico e fanno parte dei membri della Assemblea Apostolica, hanno diritto ai privilegi e alle prerogative della chiesa e non potranno essere private di queste, a meno che si rendano indegne di ciò e operino in modo contrario alla dottrina fondamentale.
- II. La violazione della dottrina del nostro Signore Gesù rende la persona che la commette indegna di appartenere alla chiesa; però non potrà essere destituita dalla stessa se prima non viene fatto un giudizio legale, con le debite formalità, nel quale si provi, alla
- I.
- II. luce della Parola di Dio, che la mancanza o il peccato commesso rendano la persona indegna della comunione.
- III. IV. Ogni persona che appartiene alla Assemblea Apostolica deve condurre una vita di santità e onestà. Pertanto si avverte che è peccato il rilassamento morale, la vendita ed il consumo di bibite usate per ubriacarsi, l'uso del tabacco, i divertimenti malsani, la mancanza di consacrazione e di assistenza ai culti e tutto ciò che tende a pervertire i sentimenti di umiltà e spiritualità.
- IV. V. I membri della Assemblea Apostolica debbono astenersi dall'uso di anelli, gioielli, pitture facciali, vestiti costosi e immodesti e guardarsi da ogni forma di ostentamento e vanità.
- I. I membri della Assemblea Apostolica devono considerare che i loro corpi sono santi e che in essi

abita lo Spirito Santo, ragione per la quale debbono astenersi dalla fornicazione e dall'adulterio e da ogni forma di lascivia. In riguardo a ciò, si raccomanda che i fidanzamenti vengano portati avanti con ogni onestà, rispetto e timore di Dio e che i cristiani già sposati si rendano la considerazione ed il rispetto mutuo che raccomanda la Sacra Scrittura.

- II. I membri della Assemblea Apostolica debbono avere nei culti la debita riverenza e compostezza. Nel culto l'uomo deve scoprirsi la testa e la donna coprirsela con un velo appropriato (I Corinzi 11:4-7; Salmo 100:4). La donna non si deve tagliare o increspare i capelli.
- I. Vili. Tutti i membri della Assemblea Apostolica devono mostrare il loro amore per l'opera di Dio consegnando le proprie decime e offerte per supplire alle necessità dell'opera, "Non di malavoglia né per forza, perchè Dio ama un donatore allegro". (I Timoteo 6:7 -II Corinzi 9:6-7)
- I. Tutti i membri della Assemblea Apostolica debbono mostrare la loro ubbidienza a Dio, assoggettandosi alle autorità superiori della chiesa perchè queste sono state poste da Dio e vegliano per il nostro bene (Romani 13:1 - Ebrei 13:17 - Efesi 4:11-12)
- II. Quando un membro cambierà la sua residenza, potrà integrarsi in una comunità della Assemblea Apostolica dove si sarà trasferito o nel posto più vicino.
- I. XI. Ogni membro della Assemblea Apostolica che cambia la sua residenza deve portare con se una lettera di raccomandazione firmata dal pastore e presentarla al pastore o all'incaricato della comunità dove si andrà a congregare. In questa lettera si informerà anche se il membro che si trasferisce è privato temporaneamente dei suoi diritti. I pastori che ricevono un membro in tali condizioni debbono assoggettarsi a quanto indicato nella lettera di raccomandazione.
- II. XII. I membri della Assemblea Apostolica che si spostano per vacanze o per affari, dovranno portare con se una lettera di raccomandazione firmata dal proprio pastore e presentarla al pastore della comunità che visitano.
- III. XIII. Quando in una città vi è più di una congregazione appartenente alla Assemblea Apostolica, i credenti che desiderano spostarsi per essere membri di un'altra comunità, dovranno richiedere prima la loro lettera di raccomandazione, la quale verrà rilasciata solo dopo che c'è stato un accordo fra i pastori delle rispettive comunità.

**IV. PROCEDURA PER EMENDARE LA  
V. COSTITUZIONE DELLA  
VI. ASSEMBLEA APOSTOLICA DELLA FEDE IN  
VII. CRISTO GESU'**

**VIII. ARTICOLO 73**

**IX.**

- X. I. Quando vengono presentate proposte o iniziative per emendare, ampliare o riformare gli articoli della Costituzione della Assemblea Apostolica, debbono inizialmente essere presentate al Segretario Generale che, nel debito ordine, le presenterà alla riunione ministeriale del Convegno Generale per ottenere prima una risoluzione per iniziare il processo.
- XI. Le proposte o iniziative che vengono approvate per iniziare il procedimento, dovranno seguire un procedimento legale per la revisione, stabilito dall'articolo 73 e 33 della Costituzione della Assemblea Apostolica. Il comitato Direttivo Generale nominerà una commissione di revisione

composta da cinque ministri che esamineranno tutte le proposte approvate per essere esaminate nell'ambito della riunione ministeriale del Convegno Generale. In nessun caso si potranno eliminare le proposte presentate e approvate inizialmente da questa riunione ministeriale del Convegno Generale.

- I. Per regola generale, per qualsiasi proposta di riforma della costituzione ci deve essere uno studio sufficiente. La commissione per la revisione analizzerà dettagliatamente tutte le proposte e controllerà che non violino la Parola di Dio e le leggi civili. Dopo consegnerà le proposte, insieme alle proprie raccomandazioni, al Comitato Direttivo Generale per essere analizzate e commentate.
- II. Una volta che il Comitato Direttivo Generale avrà analizzato e commentato tutte le proposte o iniziative, insieme con le raccomandazioni fatte dalla commissione di revisione, le presenterà alla Riunione Congiunta per essere di nuovo considerate e per le considerazioni finali.
- III. Ogni considerazione sulle proposte o iniziative che sono state già sottoposte alla Riunione Congiunta, passerà a formare parte dell'agenda ufficiale del Convegno Generale successivo, dove potranno essere rettificare, rinnovate, ratificate o eliminate attraverso la decisione del voto dei pastori
- IV. Ogni membro del Comitato Direttivo Generale, i vescovi dei distretti, gli anziani e i pastori hanno il diritto di proporre emendamenti alla Costituzione della
  - I.
  - II.
  - III. Assemblea Apostolica
  - IV. Gli emendamenti o le proposte ed iniziative dovranno essere presentate per iscritto durante il Convegno Generale, nei Convegni di Distretto o quando il Comitato Direttivo lo consideri necessario. Tutte le proposte o iniziative devono essere prima consegnate al Segretario Generale il quale è responsabile affinché ricevino il processo legale come stabilito negli articoli 73 e 33 della costituzione.
  - V.
  - VI.
  - VII.
  - VIII.
  - IX.
  - X.
  - XI.
  - XII.
  - XIII.
  - XIV.
  - XV.
  - XVI.
  - XVII.
  - XVIII.
  - XIX.
  - XX.
  - XXI.
  - XXII.
  - XXIII.
  - XXIV.
  - XXV.

XXVI.  
XXVII.  
XXVIII.  
XXIX.  
XXX.  
XXXI.  
XXXII.  
XXXIII.  
XXXIV.  
XXXV.  
XXXVI.  
XXXVII.  
XXXVIII.  
XXXIX.  
XL.  
XLI.  
XLII.  
XLIII.  
XLIV.  
XLV.  
XLVI.  
XLVII.  
XLVIII.  
XLIX.  
L.  
LI.  
LII.  
LIII.  
LIV.  
LV.  
LVI.  
LVII.  
LVIII.  
LIX.  
LX.  
LXI.  
LXII.  
LXIII.  
LXIV.  
LXV.  
LXVI.  
LXVII.

LXVIII.  
LXIX.  
LXX.  
LXXI.  
LXXII.  
LXXIII.  
LXXIV.  
LXXV.  
LXXVI.  
LXXVII.  
LXXVIII.  
LXXIX.  
LXXX.  
LXXXI.  
LXXXII.  
LXXXIII.  
LXXXIV.  
LXXXV.  
LXXXVI.  
LXXXVII.  
LXXXVIII.

#### **LXXXIX. PRINCIPI DOTTRINALI**

#### **XC. DELL'ASSEMBLEA APOSTOLICA DELLA FEDE IN CRISTO GESU'**

XCI.

#### **XCII. LA CHIESA**

XCIII. Crediamo che la Chiesa del nostro Signor Gesù Cristo sia una, universale ed indivisibile, formata da tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, lingua, colore o costume, che hanno accettato il nostro Signore Gesù Cristo come loro Salvatore e sono stati battezzati nel corpo per lo Spirito Santo (I Corinzi 12:13). I vincoli che uniscono i membri della Chiesa sono l'amore e la fede comune ed il loro stendardo o bandiera è il Nome di Gesù Cristo, sotto il quale marcia gagliardamente la Chiesa, imponente come eserciti in ordine (Cantico de'C. 6:10).

#### **XCIV. UN UNICO DIO**

XCV. Crediamo che c'è un solo Dio che si è manifestato al mondo in distinte forme attraverso i secoli, e che si è rivelato specialmente come Padre nella creazione dell'universo, come Figlio nella redenzione dell'umanità e come Spirito Santo spargendosi nei cuori dei credenti.

XCVI. Questo Dio è il Creatore di tutto quello che esiste, sia visibile che invisibile, eterno, infinito in potere, santo nella Sua natura, attributi e propositi, e possiede una Divinità assoluta e indivisibile; è infinito nella Sua immensità, inconcepibile nel Suo modo di essere e indescrivibile nella Sua essenza; conosciuto completamente solo da se stesso, perché una mente infinita si può solo comprendere da se stessa. Non ha corpo né parti ed è pertanto libero da ogni limitazione.

XCVII. "Il primo di tutti i comandamenti è: Ascolta, Israele: il Signore Dio nostro è l'unico Signore" (Marco 12:29, Deuteronomio 6:4). "Per noi c'è un solo Dio..." (I Corinzi 8:6).

### **XCVIII. GESU' CRISTO**

XCIX. Crediamo che Gesù Cristo sia nato miracolosamente dal ventre della vergine Maria per opera dello Spirito Santo e che nello stesso tempo sia l'unico e vero Dio (Romani 9:5,1 Giovanni 5:20). Lo stesso Dio dell'Antico Testamento prese forma umana (Isaia 60:1-3). "E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi" (Giovanni 1:14). "E, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà: Dio è stato manifestato in carne, è

C.

CI. stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria" (I Timoteo 3:16).

CII. Crediamo che in Gesù si mescolino, in modo perfetto e incomprensibile, gli attributi divini e la natura umana. Per mezzo di Maria, nel cui ventre prese forma d'uomo, era umano; per mezzo dello Spirito Santo, che lo generò in Maria, era divino; per questo si chiama Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Pertanto crediamo che Gesù Cristo è Dio, "Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità" (Colossesi 2:9), e che la Bibbia ne fa conoscere tutti gli attributi; è Padre Eterno e nello stesso tempo un Fanciullo che ci è nato (Isaia 9:5). E' il Creatore di tutto (Colossesi 1:16-17, Isaia 45:18). E' onnipotente (Giovanni 3:13, Deuteronomio 4:39). Faceva meraviglie come Iddio Onnipotente (Luca 5:24-26, Salmo 86:10). Ha potestà sopra il mare (Marco 4:37-39, Salmo 107:29-30). E' sempre lo stesso (Ebrei 13:8, Salmo 102:27).

### **CIII. LO SPIRITO SANTO**

CIV. Crediamo nel battesimo dello Spirito Santo promesso da Dio nell'Antico Testamento e sparso dopo la glorificazione del Signor Gesù Cristo, il quale è Colui che lo invia (Gioele 2:28-29, Giovanni 7:37-39, 14:16-26, Atti 2:1-4, 2:16-18).

CV. Crediamo, inoltre, che la dimostrazione evidente del battesimo dello Spirito Santo siano le nuove lingue che un credente può parlare e che questo segno sia anche per il nostro tempo.

CVI. Crediamo che lo Spirito Santo sia potenza che permette di testimoniare di Cristo (Atti 1:8) e che serva per la formazione di un carattere cristiano gradito da Dio (Galati 5:22-25). Lo stesso Spirito dà doni agli uomini, e questi servono per l'edificazione della Chiesa (Romani 12:6-8, I Corinzi 12:1-12, Efesini 4:7-13), però non accettiamo che vi sia in alcun uomo la facoltà di impartire ad altri qualche dono, poiché "tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole" (I Corinzi 12:11). "Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo" (Efesini 4:7).

CVII. Tutti i membri dell'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù devono cercare il dono dello Spirito Santo e cercare di vivere costantemente nello Spirito, come raccomanda la Parola di Dio (Romani 8:5-16, Efesini 5:18, Colossesi 3:5).

CVIII.

CIX.

CX.

CXI.

CXII.

CXIII.

**CXIV. IL BATTESIMO IN ACQUA**

CXV. Crediamo nel battesimo in acqua per immersione e nel nome di Gesù Cristo, il quale deve essere amministrato da un ministro ordinato. Il battesimo deve essere per immersione perché solo così rappresenta la morte dell'uomo al peccato, essendo così simile alla morte di Cristo (Romani 6:1-5); nel Nome di Gesù Cristo perché questa è la forma nella quale gli apostoli e i ministri battezzarono nel periodo della Chiesa primitiva, come provano le Scritture (Atti 2:38, 8:16, 10:48, 19:6,22:16).

## **CXVI. LA SANTA CENA**

CXVII. Crediamo nella pratica letterale della Santa Cena che il Signore stesso ha istituito (Matteo 26:26-29, Marco 14:22-25, Luca 22:15-20, I Corinzi 11:23-26).

CXVIII. In questa istituzione si deve usare pane senza lievito, che rappresenta il Corpo senza peccato del Signor Gesù Cristo, e vino senza fermentazione, che rappresenta il sangue di Cristo, che sparse per la nostra redenzione.

CXIX. L'oggetto di questa cerimonia è il commemorare la morte del nostro Signore Gesù Cristo e annunciare il giorno nel quale ritornerà al mondo e, nello stesso tempo, dare testimonianza della comunione che esiste tra i credenti. Nessuna persona deve partecipare a questo atto senza essere membro fedele della Chiesa ed essere in piena comunione, dato che il farlo senza queste condizioni impedirà il discernimento del corpo del Signore (I Corinzi 10:15-17, 11:27-28, II Corinzi 13:5).

CXX. Il Signore, al termine della cena con i Suoi apostoli, celebrò un atto che in quel momento li meravigliò, ossia il lavaggio dei piedi. Compiuto questo atto il Maestro spiegò ai Suoi discepoli il significato dello stesso e raccomandò loro che si lavassero i piedi gli uni agli altri. La Chiesa pratica questo atto in combinazione con la Santa Cena o distintamente, come un atto di umiltà e fratellanza cristiana (I Timoteo 5:10).

## **CXXI. LA RISURREZIONE DI GESU' CRISTO**

CXXII. Crediamo nella risurrezione letterale del nostro Signor Gesù Cristo che avvenne al terzo giorno dalla Sua morte, come riportano gli evangelisti (Matteo 27:60-64, Marco 16:1-20, Luca 24:1-12, 24:36-44, Giovanni 20:12-20). Questa risurrezione era stata annunciata dai profeti (Isaia 53:12) ed era necessaria per la nostra speranza e giustificazione (I Corinzi 15:20, Romani 4:25).

**CXXIII.**

**CXXIV.**

**CXXV.**

## **CXXVI.**

**CXXVII.**

**CXXVIII.**

## **LA RISURREZIONE DEI GIUSTI E DEGLI INGIUSTI**

CXXIX. Crediamo che ci sarà una risurrezione letterale dei morti in Cristo, i quali saranno rivestiti con un corpo glorificato e spirituale, con il quale vivranno per sempre alla presenza del Signore (Giovanni 5:29, Atti24:15). I cristiani che sono ancora viventi nel momento in cui il Signore rapisce la Sua Chiesa, saranno ugualmente trasformati e così andranno a stare col Signore per sempre in gloria (I Tessalonicesi 4:>8? I Corinzi 15:51-52).#

CXXX. Crediamo che ci sarà una risurrezione degli ingiusti, però questi si sveglieranno dal sonno della tomba solo per essere giudicati e per ascoltare la dura sentenza che li farà eredi del fuoco eterno (Matteo 25:26,2^ Giovanni 5:29, Apocalisse 20:12-15, Marco 9:44, Daniele 12:2).

## **CXXXI. IL RAPIMENTO DELLA CHIESA ED IL MILLENNIO**

**CXXXII.** Crediamo che la Chiesa, composta dai morti in Cristo e dai fedeli che sono sulla terra nel momento del rapimento, sarà presa per andare ad incontrare il suo Signore nell'aria e per partecipare alle Nozze dell'Agnello. Dopo verrà con Lui sulla terra per eseguire il giudizio delle nazioni e regnare con Cristo mille anni. Questo periodo sarà preceduto dalla Grande Tribolazione e dalla battaglia di Armagheddon, alla quale il Signore metterà fine quando discenderà sopra il Monte degli Ulivi con tutti i Suoi santi (I Tessalonesi 4:13-17, I Corinzi 15:51-54, Filippesi 3:20-21, Isaia 65:17-25, Daniele 7:27, Michea 4:1-3, Zaccaria 14:1-6, Matteo 5:5, Apocalisse 20:1-5, Romani 11:25-27).

### **CXXXIII. IL GIUDIZIO FINALE**

**CXXXIV.** Crediamo che vi sia un giudizio preparato dove parteciperanno tutti gli uomini che sono morti senza Cristo e coloro che sono sulla terra nel momento in cui si verificherà. Questo giudizio si effettuerà alla fine del Millennio e è conosciuto anche col nome di Giudizio del Trono Bianco. La Chiesa non sarà giudicata in questa occasione, anzi, essa stessa interverrà nel giudizio che si farà a tutti gli uomini, secondo quello che è scritto nei libri che Dio tiene preparati. Al termine di questo giudizio i cieli e la terra che oggi esistono saranno rinnovati dal fuoco e i fedeli abiteranno nella Nuova Gerusalemme. La dispensazione cristiana sarà terminata e allora Dio ritornerà ad essere tutte le cose in tutti (Daniele 7:8-10, 7:14-18, I Corinzi 6:2-3, Romani 2:16, 14:10, I Corinzi 5:10, Apocalisse 20:5-15, 21:1-6).

### **CXXXV. LA GUARIGIONE DIVINA**

**CXXXVI.** Crediamo che Dio ha il potere di sanare i nostri dolori fisici, se così è la Sua volontà, e che la guarigione divina è il risultato del sacrificio di Cristo, dato che Egli ha portato le nostre malattie e ha sofferto i nostri dolori (Isaia 53:4). La guarigione del corpo avviene per combinazione della fede del credente con il potere del Nome di Gesù Cristo che viene invocato sull'infermo. Il Signor Gesù ha promesso per coloro che crederanno che nel Suo Nome metteranno le mani sugli infermi ed essi staranno bene (Marco 16:18). Gli infermi devono essere unti con olio nel Nome di Gesù Cristo da ministri ordinati affinché il Signore compia le Sue promesse (Giovanni 14:13, Salmo 103:1-4, Luca 9:1-3, 10:9, I Corinzi 12:9, Giacomo 5:14-16).

**CXXXVII.** Crediamo che la guarigione divina si ottenga per fede; nel caso in cui qualche fratello ha bisogno di sottoporsi a controlli e alle somministrazioni della scienza medica, gli altri non devono criticarlo, piuttosto considerino se stessi e si guardino dal trovare condanna per ciò che loro stessi approvano (Romani 14:22). Raccomandiamo ai membri ed ai ministri della nostra chiesa di astenersi dal lanciare critiche inopportune nei confronti della scienza medica, della quale nessuno può negare i progressi e che ha origine dall'abilità che Dio ha dato agli uomini di scoprire i segreti del funzionamento dell'organismo umano. Ugualmente li esortiamo a non opporsi alle Campagne di Igiene, di vaccinazione e di pulizia intraprese dal Governo, anzi, al contrario, esortiamo a collaborare decisamente nei luoghi dove ciò sia possibile.

### **CXXXVIII. LA SANTITÀ'**

**CXXXIX.** Crediamo che tutti i membri del corpo di Cristo devono essere santi, ossia appartati da ogni peccato e consacrati al servizio di Dio. Per questa ragione devono astenersi dal praticare ogni tipo di diversione ed immondizia della carne e di spirito (Levitico 19:2, I Corinzi 7:1, Efesini 5:26-27, I Tessalonesi 4:3-4, Il Timoteo 2:21, Ebrei 12:14, I Pietro 1:16).

**CXL.** Ugualmente nella pratica della santità crediamo che il cristiano debba astenersi da ogni tipo di estremismo, ascetismo o privazione che abbia "apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore..." (Colossesi 2:23). "Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo" (Colossesi 2:17). Per quanto riguarda gli alimenti, si sappia che "tutto ciò che Dio ha creato

buono e nulla è da rigettare, quando è usato con rendimento di grazie" (I Timoteo 4:4).

## **CXLI. IL MATRIMONIO**

CXLII. Crediamo che il matrimonio è sacro, dato che è stato stabilito fin dal principio, ed è onorevole in tutti (Genesi 2:21-24, Matteo 19:1-5, Ebrei 13:4). I matrimoni devono verificarsi in accordo con le leggi dei rispettivi paesi, quindi solennizzati nella Chiesa, secondo la pratica approvata. Le coppie che non hanno legalizzato la loro unione e desiderano battezzarsi, devono prima compiere i requisiti richiesti dalle leggi civili.

CXLIII. Crediamo che il matrimonio sia un'unione che deve durare finché siano in vita i due coniugi. Alla morte di uno dei due, l'altro sarà libero di risposarsi e non pecca se lo fa nel Signore (Romani 7:1-3, I Corinzi 7:39).

CXLIV. Crediamo inoltre che i matrimoni debbano verificarsi esclusivamente tra membri fedeli. Nessun ministro dovrà unire in matrimonio un membro della Chiesa con una persona inconversa. I membri che, essendo in piena comunione, si sposano con una persona inconversa, dovranno essere giudicati dal pastore.

## **CXLV. LO STATO E LA CHIESA**

CXLVI. Crediamo nella separazione tra lo Stato e la Chiesa e che nessuno debba interferire negli affari intimi dell'altro, compiendo così il precetto biblico di "dare a Cesare ciò che di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" (Marco 12:17).

CXLVII. I cristiani devono partecipare alle attività civili secondo le loro capacità ed inclinazioni politiche, esprimendo in ogni caso le loro idee personali e non quelle della Chiesa, la quale è sempre neutrale ed ha posto per gli uomini di tutte le credenze politiche. Nello stesso tempo, tutti i cristiani devono ubbidire alle autorità civili e a tutte le leggi e disposizioni che esse emettono, a meno che non siano in contraddizione con i loro principi religiosi o li obblighino a fare cose contrarie alla propria coscienza (Romani 13:1-7).

## **CXLVIII. IL SERVIZIO MILITARE**

CXLIX. L'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù riconosce il governo umano come ordinato da Dio (Romani 13:1-2) e, facendo così, esorta i suoi membri ad affermare la loro lealtà verso la patria. Essendo discepoli del Signor Gesù Cristo, è dovere di tutti i cristiani ubbidire ai Suoi precetti e comandamenti, i quali insegnano: "Non resistere al malvagio" (Matteo 5:39) e "procacciate la pace con tutti" (Ebrei 12:14; vedere anche Romani 12:19, Matteo 26:52, Giacomo 5:6, Apocalisse 13:10). Da queste scritture noi interpretiamo e crediamo che i seguaci del Signore Gesù Cristo non devono distruggere proprietà straniera o togliere vite umane.

CL. Si considera peccato il fatto che, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità ed essere stati fatti nuove creature in Cristo Gesù, si partecipi in azioni o in atti diversi da quelli raccomandati dalla divina Parola di Dio (Ebrei 6:4-9, 10:26-27).

CLI. Pertanto si consiglia a tutti i membri, in accordo al

CLII.

CLIII. suggerimento della propria coscienza, di servire liberamente la loro patria, in tempi di pace e di guerra e di prestare servizio, a prescindere dalla durezza e dalla pericolosità, in tutte le forze NON COMBATTENTI. La dottrina insegna che si preghi affinché vi siano sempre uomini di Dio come governatori, a pregare per loro affinché abbiamo sempre la guida divina e che, come nazione, possiamo essere sempre preservati dalla guerra con onore e vivere in pace continuamente (I Timoteo 2:1-3).

#### **CLIV. IL PECCATO DI MORTE**

CLV. Crediamo, alla luce della Parola di Dio, che esista il peccato di morte e che, se esso viene commesso nei termini riportati dalla stessa Bibbia, si perde il diritto alla salvezza (Matteo 12:31-32, Romani 6:28, Ebrei 10:26-27,1 Giovanni 5:16-17). Pertanto raccomandiamo a tutti i fedeli di non dare ascolto a dottrine che promettono sicurezza eterna al cristiano, senza dare importanza alla sua condotta, con l'idea che "una volta salvato, sempre salvato"; al contrario, la Bibbia insegna che si può essere riprovati e che è quindi necessario rimanere fedeli fino alla fine (Romani 2:6-10, I Corinzi 9:26-27).

#### **CLVI. IL SISTEMA ECONOMICO DELLA CHIESA**

CLVII. Crediamo che il modo in cui si possano ottenere i fondi necessari per lo svolgersi dell'Opera di Dio, secondo ciò che insegna la Bibbia, siano le decime e le offerte, le quali devono essere praticate sia dai ministri che dai membri della Chiesa (Genesi 28:22, Malachia 3:10, Matteo 23:23, Luca 6:38, Atti 11:27-30, I Corinzi 9:3-14, 16:1-2, II Corinzi 8:1-16, 9:6-12, 11:7-9, I Timoteo 5:17-18, 6:17-19, Galati 6:6-10, Filippesi 4:10-12, 4:15-19, Ebrei 13:16).

CLVIII. Sapendo che l'Opera di Dio non ha solo un aspetto spirituale ma anche uno materiale, crediamo sia necessario regolamentare il modo in cui si raccolgono e si distribuiscono i fondi necessari per sopperire alle necessità materiali di essa.

#### **CLIX. IL CORPO MINISTERIALE**

CLX. Crediamo che il ministero è una chiamata di Dio e che lo Spirito Santo conferisce a ogni ministro la facoltà di servire la Chiesa in distinte capacità e con distinti doni, le cui manifestazioni sono tutte per l'edificazione del Corpo di Cristo (Romani 12:6-8; I Corinzi 12:5-11; Efesini 4:11-12).

CLXI. Crediamo che, sebbene la chiamata al ministero sia di origine divina, la Parola di Dio contiene sufficienti insegnamenti circa i requisiti che deve avere la persona che si accinge a servire nel ministero. Inoltre spetta ai governi ecclesiastici, dovutamente organiz-

CLXII. zati, di esaminare i candidati al ministero e determinare quando sono degni di approvazione e il compito al quale devono dedicarsi (Atti 1:23-26,6:1-3,1 Timoteo 3:1-10, 4:14,5:22, Tito 1:5-9).

CLXIII. Lo Spirito Santo usa il ministro in diversi modi, secondo le necessità dell'Opera di Dio e le capacità e disposizioni personali del ministro. Nessuno può essere collocato in una posizione più elevata di quella che si merita (I Timoteo 3:13, Romani 12:3).

CLXIV. Crediamo che il Vescovato sia l'incarico più elevato nel ministero e che a coloro che l'occupano si debba mostrare in modo speciale la considerazione ed il rispetto, senza tralasciare coloro che occupano posizioni di minore responsabilità.

CLXV.

CLXVI.

CLXVII.

CLXVIII.

CLXIX.

CLXX.

CLXXI.

CLXXII.  
CLXXIII.  
CLXXIV.  
CLXXV.  
CLXXVI.  
CLXXVII.  
CLXXVIII.  
CLXXIX.  
CLXXX.  
CLXXXI.  
CLXXXII.  
CLXXXIII.  
CLXXXIV.  
CLXXXV.  
CLXXXVI.  
CLXXXVII.  
CLXXXVIII.  
CLXXXIX.  
CXC.  
CXCI.  
CXCII.  
CXCIII.  
CXCIV.  
CXCIV.